



# **COMUNE DI RIBERA**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 172 del 18/09/2020**

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.**

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 15.30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<b>PACE CARMELO</b>	<b>SINDACO</b>	X	
2	<b>INGLESE NICOLA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	X	
3	<b>AQUE' DOMENICO</b>	<b>ASSESSORE</b>		X
5	<b>TAGLIALAVORE MARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	X	
		<i>N. presenti</i>	3	1

Presiede la seduta il Sig. Carmelo Pace, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, che cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante "Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **APPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO**

Preso atto che in data 6 agosto 2020, trasmessa a mezzo Pec in data 8 agosto 2020, a seguito di richiesta formulata dall'Ente in data 7 luglio 2020, il Collegio dei revisori ha espresso su una proposta avente analogo contenuto parere non favorevole per le seguenti considerazioni di seguito sintetizzate:

la proposta non appare ben definita quanto a chiarezza di ciò che si prefigge soprattutto sulla parte che vorrebbe intervenire sull'avanzo vincolato relativo alle economie del fondo per la contrattazione decentrata del personale dell'anno 2019 a suo tempo non utilizzata, né le vertenze, promosse con decreto ingiuntivo, alcune non ancora notificate all'ente, altre rese legalmente efficaci il 27 u.s. successivamente alla proposta in discussione, possono trovare copertura immediata attraverso la manovra finanziaria proposta che piuttosto necessita un serio approfondimento in ordine sia al danno emerso a carico dell'Ente per spese legali addebitate sia per l'esistenza di debiti certi che non trovano copertura immediata e puntuale con specifico impegno nelle scritture contabili;

che con riferimento al dato normativo (D.Lgs 118/2011 All. A/2 p. 8.11 e art. 187, comma 3, e comma 3-quinquies del D. Lgs 267/2000), in forza del quale si vorrebbe legittimare la delibera in discussione non include la fattispecie di cui alla proposta per le seguenti ragioni :

- la rimodulazione del Piano di Zona non è soggetta a termini perentori, né la mancata attuazione immediata provoca danno all'Ente;
- che appare impraticabile sanare le vertenze in atto con la manovra di cui alla proposta ora esaminata;
- che il rinvio di qualche mese nella manovra proposta non comporterebbe danno alcuno all'Ente;
- che il recupero, ancorché possibile tecnicamente, delle economie sul fondo del salario accessorio non giustifica l'urgenza e non rispetta la condizione prevista dalla norma per la sua applicazione;

Ritenuto che quest'organo, in considerazione che la proposta elaborata non risultava a giudizio del Collegio *“ben definita quanto a chiarezza di ciò che si prefigge soprattutto sulla parte che vorrebbe intervenire sull'avanzo vincolato relativo alle economie del fondo per la contrattazione decentrata del personale dell'anno 2019”* e che la stessa non risultava corredata, come segnalato dal Segretario generale, dalla relazione documentata del dirigente competente espressamente richiesta dell'art. 187, comma 3-quinquies, relazione la cui mancanza determinava la illegittimità della proposta per violazione di legge di legge, è arrivata alla determinazione di rielaborarla ex novo trasfondendo in essa le motivazioni fornite al Collegio con apposita, e ad onor del vero impropria relazione esplicativa in quanto *“sganciata dalla proposta”*, comunque concordata con il Collegio nella seduta del 30 luglio 2020 e trasmessa allo stesso collegio in data 3 agosto 2020 al fine fornire ulteriori elementi di giudizio, ma verosimilmente non considerata dallo stesso Collegio in sede di espressione del parere non favorevole;

Dato atto che la nuova proposta allegata, contenente puntuali dati per superare i legittimi rilievi del collegio in ordine a chiarezza e motivazioni, corredata dalla relazione documentata del dirigente competente espressamente richiesta dell'art. 187, comma 3-quinquies è stata sottoposta, con richiesta del 28 agosto 2020 a nuovo parere del Collegio dei revisori;

Che a fronte di tale richiesta il solo Presidente del Collegio dei revisori con nota del 31 agosto c.a. nel riscontrare la richiesta ha addotto ulteriori motivi di illegittimità sulla nuova proposta trasmessa e confermato il parere non favorevole sulla stessa proposta.

Preso atto che nella nota anzi citata il Presidente del Collegio mentre da un lato ammonisce sulla responsabilità per l'emanazione di decreti ingiuntivi a fronte dell'esigenza per l'Ente di evitare il formarsi di debiti certi per mancata copertura immediata e puntuale con specifico impegno nelle

scritture contabili, dall'altro, ha ritenuto non legittima una variazione indispensabile e urgente non solo per evitare ulteriori danni per la liquidazione di spettanze pregresse (il cui termine è scaduto al 31/12/2019 e che possono essere liquidate, per costante giurisprudenza, solo con la definizione del contratto decentrato integrativo nel corrente anno) ma anche necessaria, per consentire all'Ente, a tal fine e indirettamente, la definizione della contrattazione 2020 la cui ipotesi è già stata approvata dalle parti contrattuali, stante che, nella fattispecie la stessa risulta condizionata dall'inserimento necessario (attraverso variazione - Principio 5.2) delle risorse consolidate dell'anno immediatamente precedente (2019) non utilizzate e altrimenti non più utilizzabili e, quindi, per evitare come affermato, anche per il corrente anno il formarsi di debiti certi per mancata copertura immediata e puntuale;

Ritenuto alla luce dei rilievi formulati con nota del 31 agosto 2020 dal Presidente del Collegio di dover ricondurre l'atto nell'alveo di quando si ritiene consentito dall'ordinamento e quindi di approvare la proposta allegata limitatamente all'utilizzo dell'avanzo vincolato per l'iscrizione in bilancio delle sole risorse consolidate del fondo per le risorse decentrate dell'anno immediatamente precedente non impegnate ritenendo sussistenti i presupposti previsti dal principio contabile anzi richiamato (scadenza e danno) e di dover rinviare la variazione afferente alla rimodulazione del piano di zona per ulteriori approfondimenti in ordine alla sussistenza per l'avvio delle attività di termini o scadenze;

Ritenuta la competenza per l'adozione del presente atto in capo alla Giunta per le argomentazioni esplicitate dalla Sezione delle Autonomie di seguito riportate.

La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Regione Siciliana, dopo aver rimesso alla Sezione delle Autonomie alcune questioni interpretative in materia di armonizzazione contabile, ha formulato il parere definitivo con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2016/QMIG chiarendo che tutte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili trovano applicazione in Sicilia, anche se attengono al riparto di competenze tra gli organi e ciò sia perché nel riparto di competenze tra Stato e regioni l'armonizzazione rientra tra le materie di competenza statale sia perché, comunque, la Regione siciliana, pur avendo potuto non recepire *sic et simpliciter* la disciplina del d.lgs. 118/2011 (cfr. Corte Costituzionale 11.7.2012, n.178), con l'art. 6, comma 3, della l.r. 7.5.2015, n.9 e smi ha ritenuto che le disposizioni dei titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo e smi si applicano nell'ordinamento regionale dal 1° gennaio 2015.

Nell'ambito di tali disposizioni, l'art. 74, come è noto, introduce modifiche al tuel finalizzate al suo adeguamento ai principi della contabilità armonizzata; tale norma al punto 23, lett. b) ed e) apporta modifiche all'art. 175 del Tuel introducendo le ipotesi di variazione di bilancio di competenza della giunta (comma 5-bis); allo stesso modo al punto 31, lett. c) viene introdotto il comma 3-quinquies all'art. 187 che, in esercizio provvisorio, attribuisce alla giunta la competenza ad approvare le variazioni di bilancio per l'applicazione di quote di avanzo vincolato o accantonato presunto.

Sono queste le modifiche espressamente recepite nell'ordinamento regionale siciliano che, come risulta evidente, riguardano competenze che la legge -nella nuova dialettica tra consiglio, giunta e dirigenti in materia di variazioni al bilancio - attribuisce direttamente alla giunta, trattandosi di modifiche non discrezionali, relative a dare continuità a programmi di spesa già approvati dal consiglio comunale e che non hanno dato luogo ad impegni o ad impegni esigibili; tale nuovo assetto di competenze, chiarisce la Corte dei Conti, è quasi consustanziale al corretto dispiegarsi dei principi della contabilità armonizzata.

Nello specifico la Corte dei Conti - Sezioni Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2016/QMIG ha affrontato il tema dell'ampiezza dell'introduzione della disciplina della

contabilità armonizzata in una Regione a statuto speciale con specifico riferimento alla Regione Siciliana.

Per la Sezione delle Autonomie la questione di fondo, che verte sull'applicazione della riforma contabile, va affrontata tenendo conto del mutato quadro costituzionale: infatti, l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, nel testo novellato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci.

La posizione della Corte dei conti è ferma nel ritenere che in una prospettiva sistematica costituzionalmente orientata il concetto di armonizzazione deve essere inteso come un complesso normativo unitario e inscindibile, i cui principi si impongono anche alle Autonomie speciali, per le quali l'art. 79 del d.lgs 118/2011 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) prevede che *“La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

La portata di questa disposizione, letta in coerenza con l'art. 117 Cost., volta alla salvaguardia degli ambiti di autonomia di questa categorie di enti, cui è riservata sostanzialmente la possibilità di regolare le scadenze e le modalità dell'avvio a regime delle norme in questione, non dovrebbe minare la sostanza del processo che mira a consentire un effettivo governo dei conti pubblici.

L'introduzione della nuova disciplina contabile nelle Autonomie speciali, deve quindi avvenire preservando la sostanza dell'ampio e complesso processo di armonizzazione senza ridurne la portata attraverso l'introduzione di criteri interpretativi che finirebbero per riprodurre aspetti di disomogeneità nei conti degli enti territoriali. In proposito si deve porre attenzione al fatto che la c.d. “armonizzazione contabile” non può ridursi alla mera uniformità di schemi contabili (uniformità che, comunque, potrebbe sempre essere messa in discussione, ove si lasciasse aperto il varco ad opzioni interpretative particolari), ma consiste in un processo di riforma ben più ampio, che investe tutto il sistema contabile, e coinvolge, quindi, anche le competenze degli organi deputati alla gestione ed alla programmazione.

La gestione e la rappresentazione contabile della stessa costituiscono, infatti, due profili della stessa realtà, che devono avere una stretta coerenza. La Sezione delle autonomie, nelle richiamate *“Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali”* tra l'altro, ha sottolineato che *“L'armonizzazione è anche sede di verifica del necessario allineamento delle scritture contabili tra i diversi livelli di governo, secondo una logica di integrazione e collaborazione istituzionale”*.

Per tali ragioni, per la Sezione delle Autonomie, non sarebbe coerente con i principi della riforma – le cui disposizioni costituiscono un insieme connesso e unitario – introdurre elementi di disomogeneità nell'ambito dei previsti procedimenti. Inoltre, nel caso in esame, l'introduzione della nuova disciplina contabile per la Regione siciliana deve ritenersi già realizzata con l'emanazione di apposite disposizioni contenute nelle leggi regionali rivolte a stabilire una graduazione temporale dell'avvio della contabilità armonizzata, recepita con rinvio dinamico alla disciplina nazionale.

La Regione Siciliana ha modificato, infatti, più volte i termini per l'applicazione del nuovo regime contabile, tuttavia, non v'è dubbio che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 per gli enti locali

siciliani ed i loro enti strumentali si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 118/2011, salve le facoltà di rinvio previste dallo stesso d.lgs., ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b, della l.r. 10 luglio 2015, n. 12) ove si prevede che: *“Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.”*

**Osserva la Sezione che “ è appena il caso di notare che la disposizione sopra riportata non prevede alcuna condizione o clausola di compatibilità. Pertanto, non si ritiene che possano sopravvivere disposizioni diverse incompatibili con il complesso normativo che contiene la riforma nella quale sono previste espressamente specifiche competenze della Giunta”.**

E' da rilevare, infine, che il d.lgs. 118/2011 ha profondamente innovato al TUEL, incidendo su gran parte delle disposizioni relative alla gestione contabile, anche sotto il profilo delle competenze dei vari organi (Consiglio, Giunta, Dirigenza), proprio nella prospettiva della stretta connessione tra scritture contabili e livelli di governo.

Di conseguenza anche le disposizioni non espressamente richiamate dal d.lgs. 118/2015, ma riconducibili alla gestione contabile, devono essere considerate implicitamente comprese nel complesso del sistema armonizzato.

Sul tema che ci occupa in particolare, rappresentato dalla Sezione remittente (Sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 317/2015/QMIG) relativo all'applicazione dell'avanzo vincolato, la Sezione delle Autonomie ha rilevato che l'utilizzo dell'avanzo vincolato o accantonato è consentito anche nella Regione Siciliana con delibera della Giunta comunale, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio limitatamente alla finalità di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente (Principio contabile applicato paragrafo 8.11).

Considerato che nella fattispecie non si verte, comunque, in materia di variazione d'urgenza adottata con i poteri del Consiglio soggetta a ratifica come rappresentato dal Collegio dei revisori nella nota del 31 agosto c.a. ma di variazione di bilancio di competenza della Giunta comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. a) e dell'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, che consente, appunto, a tale organo, di apportare una variazione per applicare al bilancio la quota di avanzo vincolato corrispondente alle entrate vincolate accertate e non impiegate, variazione che si ritiene di competenza della Giunta alla luce delle considerazioni anzi richiamate formulate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Ritenuto, ancora, con riferimento all'ulteriore rilievo formulato dal Presidente del Collegio dei Revisori, non sussistente alcuna limitazione nell'adozione della presente proposta, posto che la limitazione ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili dal 45° giorno precedente quello della votazione, è riferita, per espressa previsione di legge, all'attività del Consiglio Comunale e non anche della Giunta comunale (art. 31, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1, della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48);

Considerato, pertanto, per le argomentazioni sopra esposte di dover approvare la proposta allegata in quanto ritenuta legittima e di competenza di questo Organo nei termini anzi esposti;

P.Q.S.

### **DELIBERA**

1. A parziale modifica della proposta allegata le cui motivazioni in narrativa si intendono approvate e qui trascritte per quanto non modificate con il presente dispositivo:  
Di approvare il risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato 2 alla proposta , relativo all'anno 2019 ai sensi dell'art. 187 TUEL D. Lgs.267/2000.  
Di approvare, ai sensi degli articoli 175 c. 5-bis e 187 c.3 quinquies del D. LGS. n. 267/2000 e dei punti 8.11 e 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'applicazione di quota di avanzo vincolato presunto per € 147.785,87 al bilancio 2020 – esercizio provvisorio di cui agli allegati “A” e “B” al presente atto.
2. Di dare atto che vengono modificati gli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2019-2021 per l'anno 2020 come da allegati “A” e “B” al presente atto.
3. Di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio.

Successivamente

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
3°SETTORE – Servizio Economico finanziario

Proponente : Sindaco

n. 142 del 18.09.2020

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 13.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- che con l'art. 106, comma 3 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 è stato prorogato ulteriormente il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

Preso atto che l'Ente, non essendo stato approvato il bilancio previsione 2020/2022, si trova in esercizio provvisorio di cui all' articolo 163 del Tuel 267/2000, così come variato dal d.lgs. 118/2011, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. 126 del 10 agosto 2014;

**Richiamati :**

- l'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come variato dal D.lgs 118/2011, secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2014, che stabilisce altresì che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legislativo, relative, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, all'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, anche consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
- l'art.175 c. 5-bis lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *“l'organo esecutivo approva (...) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 187. c. 3 quinquies”*
- l'art. 187 c.3 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che *“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell' approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l' approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell' esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;*
- il D.Lgs. 118/2011 punto 8.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce *“nel corso dell'esercizio provvisorio per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in*

*corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente ”;*

- il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato sulla base dei dati pre-consuntivo dell'esercizio precedente;

- il punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale : *“Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”;*

**DATO ATTO:**

- che, al fine di acquisire il prescritto parere, con nota prot. n. 1379 del 17/07/2020 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori una proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO”;
- che il Collegio dei Revisori, con PEC del 08/08/2020 ha espresso parere non favorevole in quanto *“...la proposta non appare ben definita quanto a chiarezza di ciò che si prefiggerebbe”;*
- che, al fine di offrire ulteriori elementi di giudizio al Collegio dei Revisori, si è provveduto a riformulare la suddetta proposta con la presente;

**DATO ATTO** che nel corso dell' attuale esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l' avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l' ente, è consentito l' utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto sulla base di una relazione documentata del dirigente competente;

**VERIFICATO** che, dalla lettura combinata degli artt. 175 comma 5-bis e 187 commi 3 e seguenti, le suddette variazioni sono di competenza della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell' Organo di revisione, così come espressamente disposto dal punto 8.11 dell' allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

**VISTO** che ai sensi dell' art. 187, commi 3-quinquies e 3-sexies, Tuel 267/2000, risulta preliminarmente necessario determinare il risultato di amministrazione presunto dell' esercizio 2019, di cui al comma 3-quater dell' art. 187 Tuel 267/2000, e rappresentato secondo il modello di cui all' allegato 9 del d.lgs. 118/2011;

**Vista** la nota prot. n. 10747 del 06/07/2020 con la quale il Responsabile del Servizio Politiche Sociali rappresenta che il Comitato dei Sindaci, in esecuzione della circolare del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali prot. n. 9515 del 1 aprile 2020 ha rimodulato le azioni non ancora avviate inserite nel piano di zona 2013-2015 e implementazione 2013-2015 le cui risorse sono state trasferite ai distretti socio-sanitari ed inserite nell'avanzo vincolato al fine di fronteggiare l'acuirsi del disagio economico sociale dovuto all'emergenza Covid -19;

**Dato atto** che:

- le somme relative al primo biennio ancora disponibili risultano inserite nell'avanzo vincolato del conto consuntivo 2018 (anno 2015 e 2017) e non sono state applicate nel bilancio 2019;
- le somme residue relative all'implementazione del Piano di Zona 2013 -2015 sono inserite nell'avanzo vincolato da trasferimento presunto anno 2019;

Vista, la direttiva del Sindaco n. 78 del 03/07/2020 con la quale si invita ad applicare in bilancio la quota di avanzo vincolato relativa all'economie del fondo destinato per la contrattazione decentrata del personale in quanto nell'anno 2019 non si è proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto integrativo e sono in corso diverse vertenze attivate da personale dipendente per salario accessorio dovuto e non liquidato per effetto della mancata sottoscrizione del CCDI;

Vista la Relazione del Responsabile del Settore Finanziario del 03/08/2020 ad oggetto: "Somme che confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo 2019 obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" allegata al presente provvedimento;

Vista la Relazione del Responsabile del Settore Finanziario prot. n. 13418 del 28/08/2020 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 4) dalla quale si evince la necessità di utilizzare una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 pari ad euro 729.170,59 al fine di consentire le attività di cui sopra, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'Ente;

Visto che, ai sensi dell'art. 187, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, Tuel 267/2000, risulta preliminarmente necessario determinare il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019, di cui al comma 3-*quater* dell'art. 187 Tuel 267/2000, e rappresentato secondo il modello di cui all'allegato 9 del d.lgs.118/2011;

Considerato, inoltre, che in passato l'Ente ha usufruito di anticipazioni di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L.35/2013;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art.2, comma 6 ,del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, l'Ente ha utilizzato il fondo anticipazione liquidità ai fini dell'accantonamento del fondo crediti dubbia esigibilità;

Considerato, altresì, che:

- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 19/11/2019, depositata il 28/01/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 e dell'art.1, comma 814, della legge n. 205/2017;
- l'articolo 39-ter del D.L. 162/2019, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, ha previsto che in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31/12/2019;
- il secondo comma del precitato art. 39 ter ha disposto che l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Preso atto che i commi 897 e 898 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) hanno previsto che gli Enti in disavanzo possano applicare al bilancio di previsione quote di avanzo vincolato, accantonato e destinato per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo anticipazione liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Qualora l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

**Preso atto che dall'elaborazione del prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019 risulta un peggioramento rispetto al 2018 di euro 1.204.120,91 pari all'importo del disavanzo presunto anno 2019;**

**Che la ricostituzione del fondo anticipazione liquidità pari alle rate non ancora rimborsate al 31/12/2019 ammonta ad euro 1.303.123,45;**

**Visti i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione per gli esercizi 2019 (all. 2) e 2018 (all. 3) redatti ai sensi dell'art. 187 TUEL D. Lgs.267/2000;**

**Preso atto che:**

- l'importo della lettera A del prospetto dell'avanzo presunto ammonta ad euro 11.390.228,46;
- l'importo del fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad euro 6.431.542,69;
- che l'importo del fondo anticipazione liquidità ricostituito ammonta ad euro 1.303.123,45;
- la quota del disavanzo da recuperare pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio ammonta ad euro 41.658,17.

**Che, pertanto, è possibile applicare in bilancio la somma di euro 3.613.904,15;**

**Che il totale dell'avanzo che si vuole applicare con il presente atto ammonta ad euro 724.305,77 ed è inferiore al limite previsto dalle vigenti normative;**

**Dato atto che, sulla base delle motivazioni sopra esposte, si provvede ad applicare al bilancio 2020, esercizio provvisorio, una quota di avanzo di amministrazione presunto 2019 vincolato pari ad € 724.305,77;**

**Dato atto inoltre che tale variazione modifica gli stanziamenti del bilancio 2020 esercizio provvisorio come da allegato 1;**

**Vista la relazione documentata del Settore Finanziario prot. n. 13418 del 28/08/2020 resa ai sensi dell'art. 187, comma 3, Tuel 267/2000;**

**Visto il parere del Collegio dei revisori reso in data in data 08/08/2020 prot. 12632 del 10/08/2020 e dal Presidente del Collegio depositato il 31/08/2020 prot. 13577 del 01/09/2020 allegati al presente provvedimento;**

**Acquisiti i pareri favorevoli in ordine sia alla regolarità tecnica sia alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000;**

### **PROPONE**

**Per le motivazioni espresse in premessa:**

1. Di approvare il risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato 2, relativo all'anno 2019 ai sensi dell'art. 187 TUEL D. Lgs.267/2000.
2. Di approvare, ai sensi degli articoli 175 c. 5-bis e 187 c.3 quinquies del D. LGS. n. 267/2000 edel punto 8.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'applicazione di quota di avanzo vincolato presunto per € 724.305,77 al bilancio 2020 – esercizio provvisorio di cui all'allegato 1.
3. Di dare atto che vengono modificati gli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2019-2021 per l'anno 2020 come da allegato 1.
4. Di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio.
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 44/91 al fine di consentire le attività di cui in premessa, la cui mancata attuazione potrebbe determinare danno per l'Ente.

Il Sindaco  
(Carmelo Pace)





Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Economie fondo miglior. servizi		108.111,18		108.111,18
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Contrib. su fondo miglioramento servizi		29.674,69		29.674,69
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili IRAP su fondo miglioramento servizi		10.000,00		10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>147.785,87</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

Il Dirigente del III Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - USCITE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE E DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUIZIONE	
10180101/9	Avanzo 2019 – Fondo miglioramento servizi		108.111,18		108.111,18
10180102/2	Avanzo 2019- Contrib. obbligat.a carico ente su fondo miglioram.servizi		29.674,69		29.674,69
10180701/2	Avanzo 2019- IRAP su fondo miglioram. servizi		10.000,00		10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					<b>147.785,87</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>147.785,87</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI SPESA</b>			<b>147.785,87</b>		

Il Dirigente del III Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
	Avanzo vincolato 2015 da trasferimenti regionali L. 328		253.485,28		253.485,28
	Avanzo vincolato 2017 da trasferimenti regionali L. 328		323.034,62		323.034,62
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Economie fondo miglior. servizi		108.111,18		108.111,18
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Contrib. su fondo miglioramento servizi		29.674,69		29.674,69
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili IRAP su fondo miglioramento servizi		10.000,00		10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>724.305,77</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

Il Dirigente del III Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
	Avanzo vincolato 2015 da trasferimenti regionali L. 328		253.485,28		253.485,28
	Avanzo vincolato 2017 da trasferimenti regionali L. 328		323.034,62		323.034,62
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Economie fondo miglior. servizi		108.111,18		108.111,18
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Contrib. su fondo miglioramento servizi		29.674,69		29.674,69
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili IRAP su fondo miglioramento servizi		10.000,00		10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>724.305,77</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

Il Dirigente del III Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
	Avanzo vincolato 2015 da trasferimenti regionali L. 328		253.485,28		253.485,28
	Avanzo vincolato 2017 da trasferimenti regionali L. 328		323.034,62		323.034,62
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Economie fondo miglior. servizi		108.111,18		108.111,18
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Contrib. su fondo miglioramento servizi		29.674,69		29.674,69
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili IRAP su fondo miglioramento servizi		10.000,00		10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>724.305,77</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

Il Dirigente del III Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - USCITE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE E DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUIZIONE	
	<b>Riporto</b>				
			<b>401.271,15</b>		<b>401.271,15</b>
11040314/4	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domicil. anziani ultrasessantacinquenni		42.757,82		42.757,82
11040519/3	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Trasfer.al Comune di Burgio per servizio dom. anziani ultrasessantacinquenni		7.508,72		7.508,72
11040314/5	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Disabili Psicici – Attività riabilitative e socializzazione		12.100,00		12.100,00
11040314/6	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili minori (Rimodulazione)		63.623,38		63.623,38
11040314/7	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili adulti (Rimodulazione)		23.000,00		23.000,00
11040519/4	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Trasferim.ad altri comuni per servizio domiciliare diversam. abili minori e adulti (Rimodulazione)		51.248,95		51.248,95
11040517/1	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Contrib.alle famiglie per sostegno al reddito		30.000,00		30.000,00
11040314/8	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili minori		42.785,92		42.785,92
11040314/9	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili adulti		10.107,65		10.107,65
	<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>		<b>684.403,59</b>		<b>684.403,59</b>



**Comune di Ribera**  
**Libero consorzio Comunale di Agrigento**

**VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - USCITE**

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
10180101/9	Avanzo 2019 – Fondo miglioramento servizi		108.111,18		108.111,18
10180102/2	Avanzo 2019- Contrib. obbligat.a carico ente su fondo miglioram.servizi		29.674,69		29.674,69
10180701/2	Avanzo 2019- IRAP su fondo miglioram. servizi		10.000,00		10.000,00
11040512/4	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 - Servizio civico		20.000,00		20.000,00
11040519/1	Avanzo 2015 da trasferim. Reg. L. 328 - Trasferim.ad altri comuni per servizio civico		139.541,82		139.541,82
11040314/1	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 – Centro diurno disabili adulti		70.000,00		70.000,00
11040314/2	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 – Educativa territoriale		7.000,00		7.000,00
11040519/2	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 -Trasferim. al Comune di Burgio per educativa territoriale		9.701,28		9.701,28
11040314/3	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 – Servizio domiciliare anziani ultrasessantacinquenni		7.242,18		7.242,18
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>401.271,15</b>		<b>401.271,15</b>



Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - USCITE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
	<b>Riporto</b>				
			<b>684.403,59</b>		<b>684.403,59</b>
11040519/5	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Trasferim.ad altri comuni per servizio domiciliare diversam. abili minori e adulti		39.902,18		39.902,18
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
			<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>724.305,77</b>	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

IL DIRIGENTE SETT. FINANZIARIO  
(Dott. Raffaele Gallo)

COMUNE DI RIBERA

Allegato 2

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				4.282.857,80
Riscossioni	(+)	3.775.385,28	14.898.539,74	18.673.925,02
Pagamenti	(-)	2.282.582,13	13.627.851,60	18.110.433,73
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			6.826.349,19
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			6.826.349,19
Residui attivi	(+)	7.355.468,48	4.800.151,60	12.155.620,08
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				72.441,27
Residui passivi	(-)	1.111.185,63	4.813.487,89	5.924.673,53
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			19.195,32
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			1.647.871,98
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2019 (A) (2)	(=)			11.390.228,45

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	
<b>Parte accantonata (3)</b>	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 (4)	6.431.642,89
- Accantonamento residui parenti al 31.12.2019 (solo per le regioni) (5)	0,00
- Fondo anticipazioni liquidità	1.303.123,45
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Fondo contenzioso	381.079,57
- Altri accantonamenti	1.410.331,73
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>9.526.077,44</b>
<b>Parte vincolata</b>	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	944.340,44
- Vincoli derivanti da trasferimenti	1.905.289,11
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	15.116,14
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>2.864.725,68</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>203.546,24</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-1.204.120,91</b>
<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)</b>	<b>0,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)</b>	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- 5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui parenti al 31 dicembre 2019.
- 6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				3.316.644,08
Riscossioni	(+)	3.976.590,56	14.473.313,77	18.449.904,33
Pagamenti	(-)	1.971.354,80	15.531.235,71	17.502.590,51
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			4.262.857,90
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			4.262.857,90
Residui attivi	(+)	5.655.580,92	5.594.866,78	11.250.467,71
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				208.202,11
Residui passivi	(-)	1.202.932,78	2.262.544,67	3.465.477,45
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			177.927,21
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			1.177.250,30
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 (A) (2)	(=)			10.692.670,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4)		5.392.671,90
- Accantonamento residui parenti al 31.12.2018 (solo per le regioni) (5)		0,00
- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
- Fondo perdite società partecipate		0,00
- Fondo contenzioso		1.548.013,71
- Altri accantonamenti		259.001,22
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>7.199.686,83</b>
<b>Parte vincolata</b>		
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		584.142,60
- Vincoli derivanti da trasferimenti		2.285.670,55
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
- Altri vincoli		15.116,14
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>2.884.929,29</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>809.054,53</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>0,00</b>
<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)</b>		<b>0,00</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
- 5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui parenti al 31 dicembre 2018.
- 6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del

## Relazione del Responsabile del Settore finanziario

Al Sindaco  
e p.c. Al Segretario Generale  
LORO SEDI

Prot. n. 13418 / 28 AGO. 2020

**OGGETTO: Esercizio provvisorio 2020. Richiesta di variazione al bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020 con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato presunto 2019.**

## Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 13.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 13.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- che con l'art. 106, comma 3 bis, del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 è stato prorogato ulteriormente il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

Preso atto che l'Ente, non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, si trova in esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del Tuel 267/2000, così come variato dal d.lgs. 118/2011, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. 126 del 10 agosto 2014;

## Richiamati :

- l'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come variato dal D.lgs 118/2011, secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2014, che stabilisce altresì che nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legislativo, relative, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, all'applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, anche consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
- l'art.175 c. 5-bis lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *"l'organo esecutivo approva (...) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 187. c. 3 quinquies"*
- l'art. 187 c.3 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che *"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta"*;
- il D.Lgs. 118/2011 punto 8.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce *"nel corso dell'esercizio provvisorio per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del"*

*bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente";*

- il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato sulla base dei dati pre-consuntivo dell'esercizio precedente;

- il punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale: "Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio";

Vista la nota prot. n. 10747 del 06/07/2020 con la quale il Responsabile del Servizio Politiche Sociali rappresenta che il Comitato dei Sindaci, in esecuzione della circolare del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali prot. n. 9515 del 1 aprile 2020 ha rimodulato le azioni non ancora avviate inserite nel piano di zona 2013-2015 e implementazione 2013-2015 le cui risorse sono state trasferite ai distretti socio-sanitari ed inserite nell'avanzo vincolato al fine di fronteggiare l'acuirsi del disagio economico sociale dovuto all'emergenza Covid -19;

Dato atto che:

- le somme relative al primo biennio ancora disponibili risultano inserite nell'avanzo vincolato del conto consuntivo 2018 (anno 2015 e 2017) e non sono state applicate nel bilancio 2019;
- le somme residue relative all'implementazione del Piano di Zona 2013 -2015 sono inserite nell'avanzo vincolato da trasferimento presunto anno 2019;

Atteso che in funzione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e delle misure adottate in ambito nazionale per il contenimento della diffusione del virus che stanno fortemente incidendo sulla vita di tutta la popolazione, soprattutto sulle fasce più fragili, sia in termini di servizi sociali offerti, sia in termini di disponibilità economiche l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha ritenuto necessario destinare all'emergenza COVID-19 più risorse possibili per supportare la popolazione locale in questo difficile momento storico autorizzando la rimodulazione a valere sul FNPS per attivare sul territorio interventi a sostegno del reddito per contrastare la povertà, ma anche di servizi domiciliari e di prossimità in grado di supportare le famiglie nella gestione quotidiana di problematiche connesse alla disabilità e alla non autosufficienza.

Atteso che con circolare n. 2 dell'1/04/2020, al fine di contrastare il disagio socio-economico dovuto alle misure adottate in ambito nazionale per fronteggiare l'epidemia sanitaria COVID-19, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha emanato direttive per consentire ai distretti socio-sanitari di riprogrammare, con procedure semplificate, le risorse ancora disponibili sui Piani di Zona 2013-2015 e Implementazione 2013-2015, estendendo la procedura anche a precedenti Piani di Zona (2010- 2012), in modo da consentire agli ambiti territoriali di attingere a risorse già disponibili e di contrastare con maggiore rapidità i bisogni emergenti dovuti al COVID-19;

Considerato che detta rimodulazione riveste chiaramente carattere di massima urgenza e indifferibilità nell'attuazione degli interventi da riprogrammare in considerazione della crescita esponenziale delle persone/famiglie prive di beni di prima necessità a mezzo dell'adozione di misure economiche e sociali in grado di contenere la diffusa situazione di disagio che, in alcuni casi, dà origine anche a comportamenti violenti frutto della condizione disperata di diversi nuclei familiari;

Considerato che le finalità anzi evidenziate cui è preordinata la riprogrammazione per l'avvio delle relative

attività è soggetta a termine (giuridicamente rilevante) desunto dall'esigenza di far fronte a bisogni di prima necessità, indifferibili di parte della Comunità e per supportare le famiglie nella gestione quotidiana di problematiche connesse alla disabilità e alla non autosufficienza, esigenze tutelate anche in termini solidaristici dalla Costituzione;

Che, pertanto, il riferimento ad un termine o scadenza di cui al principio contabile 8.11 nella fattispecie che ci occupa essendo ancorato a bisogni primari indifferibili non può di certo essere condizionato dall'applicazione necessariamente formalistica del principio contabile (esistenza di una data) perchè ne altererebbe la *ratio* stante che il termine, nel caso, è stabilito dalla necessità di far fronte prontamente a bisogni primari indifferibili e tanto ad evitare un danno rilevante ai soggetti destinatari delle misure, in presenza di risorse finanziarie disponibili e all'immagine dell'Ente e delle Istituzioni in generale che verrebbe giudicato non in grado di far fronte a bisogni indifferibili della collettività;

Preso atto, ancora, dell'invito dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro formulato alle amministrazioni locali con direttiva prot. 23566 del 29/7/2020 in funzione dell'emergenza sociale determinata dal Covid-19, di dare "risposte efficaci e tempestive" che necessitano di adeguate risorse ad hoc finalizzate;

**Che si ritiene nella fattispecie, per tali argomentazioni rispettato il principio contabile 8.11 anzi richiamato.**

Vista la direttiva del Sindaco n. 78 del 03/07/2020 con la quale si invita ad applicare in bilancio la quota di avanzo vincolato relativa all'economie del fondo destinato per la contrattazione decentrata del personale in quanto nell'anno 2019 non si è proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto integrativo e sono in corso diverse vertenze attivate da personale dipendente per salario accessorio dovuto e non liquidato per effetto della mancata sottoscrizione del CCDI;

Dato atto che ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL 21.05.2018 in data 22/7/2020 la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa relativa all'ipotesi di contratto integrativo decentrato normativo triennio 2020/2022 del personale non dirigente e per l'utilizzo delle risorse per le politiche delle risorse umane e per la produttività anno 2020. Le parti hanno ritenuto opportuno e necessario provvedere al tempestivo adeguamento del CCDI normativo 2020/2022 alle nuove disposizioni di cui al CCNL 21/05/2018 al fine di dare allo stesso immediata esecuzione.

Considerato che nell'anno 2019 non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo le parti hanno ritenuto applicabile per la fattispecie, l'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL in parola (rubricato "Fondo risorse decentrate: utilizzo") che stabilisce che *"Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;

Le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente di cui all'art. 67, commi 1 e 2 e, quindi per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme non sono state ritenute assoggettabili al limite dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017. (in proposito nota n. 81510 del 13.7.2011 del Ministero dell'economia e delle finanze) anche se, comunque, rispettano il limite;

Relativamente alla possibilità di utilizzo di tali somme, le parti hanno preso atto, con riferimento alla similare previsione di cui all'articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, di un pronunciamento dell'ARAN (parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) con il quale la predetta Agenzia ha sostenuto che le suddette risorse, seppur alimentate dalla componente stabile del Fondo non integralmente utilizzata in anni precedenti, costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del Fondo, giacché trattasi di somme disponibili *"una tantum"*, [il cui utilizzo è] *consentito cioè*

*solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi"* (nello stesso senso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che trattasi di risorse di natura variabile, costituendo *"un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate"*; sulla medesima previsione contrattuale, anche la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 280/2013/PAR);

Inoltre, come statuito nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR (che riprende i contenuti della deliberazione n. 29/2018/PAR della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia), in merito alla *"possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio*, le parti hanno preso atto che soccorre, a tal proposito, *l'orientamento ormai pacifico delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti che hanno già affrontato la tematica precisando che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"* (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR);

Le parti hanno ritenuto, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e può essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa e che giova evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013);

A tal proposito è stata chiamata in causa la previsione di cui al punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai fini dell'esame della fattispecie in esame che recita: *"Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*;

Le parti hanno, quindi stabilito, aderendo ai principi orientativi anzi esposti l'utilizzo del fondo riferito all'anno 2019 nei termini di seguito indicati :

- che la sola quota stabile, non utilizzata per il principio di ultrattività per istituti fissi contrattualmente definiti (Peo, comparto ecc...) corrisposti con lo stipendio e, quindi residua del "Fondo" di cui all'art. 67, commi 1 e 2 "obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale non integralmente utilizzata nell'anno 2019, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile e in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato immediatamente utilizzabile secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e potrà essere spesa nell'anno 2020;
- in base alla disciplina contrattuale, dette risorse non utilizzate nell'anno 2019 sono portate in aumento di quelle dell'anno successivo 2020 a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno;
- che le risorse variabili non finanziate nel corso dell'anno 2019 restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa;

- le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo dell'anno successivo 2020, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi traducendosi il trasporto in una implementazione "una tantum" delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate anche negli anni successivi;
- di disporre in sede di contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2020, con riferimento all'anno 2019, l'utilizzo, quali risorse variabili, delle somme residue della parte stabile al solo fine dell'erogazione del salario accessorio per istituti contrattuali effettivamente applicati, ivi compresi gli incentivi collegati all'utilizzo di specifiche risorse, come gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016) o gli incentivi per il recupero evasione IMU e TARI e per l'Avvocatura in quanto trattasi di voci di alimentazione la cui destinazione è vincolata e, una volta realizzatisi i presupposti previsti dalle norme di legge e regolamentari, i dipendenti destinatari maturano un diritto pieno alla loro corresponsione.

**Non essendo stato assunto l'impegno nell'anno 2019, pertanto, le correlate economie di spesa confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del fondo residuata nell'anno 2019 pari ad € 108.111,18 (risultante dal totale delle risorse stabili 2019 di €379.289,74 – la parte stabile utilizzata nell'anno 2019 e corrisposta con lo stipendio per € 271.178,56 – Vedi allegato "A") , in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, in base a quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa.**

Da ultimo, viene evidenziato come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, verranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi.

**L'utilizzo della quota vincolata si appalesa urgente ed indifferibile posto che risultano attivate diverse vertenze ed emanati decreti ingiuntivi esecutivi a favore di diverso personale dipendente per salario accessorio dovuto e non liquidato nell'anno di pertinenza per effetto della mancata sottoscrizione del CCDI nell'anno 2019 e al fine di scongiurare l'attivazione dell'ulteriore fase del pignoramento con aggravio di ulteriori spese e interessi e di evitare di creare ulteriore danno per induzione di altro personale, avente titolo agli emolumenti arretrati, ad attivare analogo procedura e a prospettare nel corrente anno, come già avvenuto, il mancato svolgimento di prestazioni senza la dovuta copertura finanziaria con evidente danno per l'ente.**

**L'utilizzo si ritiene conforme alla previsione di cui al punto 5.2 e al principio contabile 8.11, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 posto che trattasi di emolumenti che devono necessariamente refluire nella contrattazione decentrata 2020 (la cui ipotesi risulta già sottoscritta dalle parti) per essere successivamente liquidati, in conformità ad orientamenti giurisprudenziali consolidati anzi riportati.**

Peraltro e per quanto attiene ai termini o scadenze per la definizione del CCDI 2020 cui fa riferimento il principio contabile 8.11, si riporta, ex multis, il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, 4 maggio 2016, n. 263 nel quale la Sezione evidenzia che: **"la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza. Consegue a tale esigenza che ogni ritardo sulla tempistica richiamata determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziare con ripercussioni negati ve sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi"**.

Si riporta di seguito il prospetto di costituzione del fondo per la parte stabile relativa all'anno 2019 ed i prospetti di utilizzo già approvati dalla delegazione trattante evidenziando che tali somme utilizzate devono per essere successivamente impegnate confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato da determinarsi in modo presunto secondo lo schema allegato "A" al D.M. 18/5/2017.

**Allegato "A" . Determinazione n. 201 del 9/9/2019**

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2019**

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018	Unico importo consolidato anno 2017 : Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui: - Fondo progressioni economiche; - indennità di comparto; - quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	406.232,29
Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018	Importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	17.139,20
Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni Iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data (personale in essere al 01.04.2018)	5.668,82
Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.05.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	3.963,05

Art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21.05.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001	=====
Art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21.05.2018	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	=====
Art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21.05.2018	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario	=====
Art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21.05.2018	Risorse stanziare dagli Enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	=====
<b>TOTALE</b>		<b>433.003,36</b>
<b>A DETRARRE RIDUZIONE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017</b>		<b>53.713,62</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>379.289,74</b>

**UTILIZZO CONSOLIDATO PARTE STABILE ANNO 2019**

<b>RIFERIMENTO CONTRATTUALE</b>	<b>VOCI UTILIZZO</b>	<b>IMPORTI</b>
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Peo Storiche + incrementi contrattuali	175.472,78
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004	77.096,45
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000297 (€ 2.478,80) e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001 (€ 2.386,02)*	4.864,82
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Peo storiche (incrementi contrattuali)	
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995	3.873,60

Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITÀ DI RISULTATO	9.870,91
<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI</b>		<b>271.178,56</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>379.289,74</b>
<b>TOTALE RESIDUO DISPONIBILE PER UTILIZZO ANNO 2019</b>		<b>108.111,18</b>

Allegato "B"

**UTILIZZO QUOTA RESIDUA DISPONIBILE DI PARTE STABILE ANNO 2019 PER L'EROGAZIONE DEL SALARIO  
ACCESSORIO PER ISTITUTI CONTRATTUALI EFFETTIVAMENTE APPLICATI NELL'ANNO 2019  
COMPONENTE VARIABILE DEL FONDO**

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI UTILIZZO	IMPORTI
Art. 70-quinquies, c. 1 CCNL 21.05.2018	Indennità per specifiche responsabilità : 1° Settore : 4.080,00 2° Settore : 3.300,00 3° Settore : 2.150,00 4° Settore : 1.550,00	11.080,00
Art. 70-bis, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	Indennità di rischio : 2° Settore : 4.989,20 3° Settore : 152,95	5.142,15
Art. 70-bis, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	Indennità maneggio valori (3° Settore)	392,15
Art. 68, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	Indennità di reperibilità : 1° Settore : 600,00 4° Settore : 13.575,96 (P.L.) 4° Settore : 2.000 (Protezione Civile)	16.175,96
Art. 68, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	Indennità di turno : 2° Settore : 6.443,00 4° Settore : 31.718,10	38.161,10

Art. 70-quinquies, c. 2, lett. a) CCNL 21.05.2018	Specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi	750,00
Art. 12, c. 1, l. b), DL 437/96 e art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/1997 (Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)	Recupero evasione ICI	-
Art. 113 D. Lgs. 50/2016	Incentivi funzioni tecniche nelle opere pubbliche	6.680,29
Art. 27 CCNL 14/9/2000 (Art. 68, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018)	Incentivi Professionali Avvocatura (oneri riflessi compresi – Irap a carico del Comune)	10.708,00
Art. 70-ter e art. 68, c. 2, lett. g) del CCNL 21.05.2018	Compensi ISTAT - Indagini varie	-
Art. 1 comma 1091 della L. 124/2018	Recupero evasione tributi comunali	-
<b>TOTALE QUOTA RESIDUA PARTE STABILE UTILIZZATA</b>		<b>89.089,65</b>
<b>TOTALE QUOTA RESIDUA DISPONIBILE PARTE STABILE IN QUANTO NON UTILIZZATA</b>		<b>19.021,53</b>

Si chiarisce, inoltre, che occorre applicare anche la quota di avanzo necessario per il pagamento dei contributi e dell'IRAP, relativi alle voci del salario accessorio sopra riportate.

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere:

- alla determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019, come da allegato 9 del d.lgs. 118/2011;
- ad effettuare una variazione di bilancio di Giunta per l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione presunto;

**VISTO** il Tuel 267/2000;

**VISTI**:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Per quanto sopra esposto si propone:

- l'approvazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019;

- le seguenti variazioni di bilancio 2019/2021, esercizio 2020:

### VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 – ENTRATE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
	Avanzo vincolato 2015 da trasferimenti regionali L. 328		253.485,28		253.485,28
	Avanzo vincolato 2017 da trasferimenti regionali L. 328		323.034,62		323.034,62
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Economie fondo miglior. servizi		108.111,18		108.111,18
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili Contrib. su fondo miglioramento servizi		29.674,69		29.674,69
	Avanzo vincolato 2019 da Leggi e principi contabili IRAP su fondo miglioramento servizi		10.000,00		10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>724.305,77</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

## VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 – USCITE

CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DA ASSESTARE	VARIAZIONE		PREVISIONE ASSESTATA
			AUMENTO	DIMINUZIONE	
10180101/9	Avanzo 2019 – Fondo miglioramento servizi		108.111,18		108.111,18
10180102/2	Avanzo 2019- Contrib. obbligat.a carico ente su fondo miglioram.servizi		29.674,69		29.674,69
10180701/2	Avanzo 2019- IRAP su fondo miglioram. servizi		10.000,00		10.000,00
11040512/4	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 - Servizio civico		20.000,00		20.000,00
11040519/1	Avanzo 2015 da trasferim. Reg. L. 328 - Trasferim.ad altri comuni per servizio civico		139.541,82		139.541,82
11040314/1	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 – Centro diurno disabili adulti		70.000,00		70.000,00
11040314/2	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 – Educativa territoriale		7.000,00		7.000,00
11040519/2	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 -Trasferim. al Comune di Burgio per educativa territoriale		9.701,28		9.701,28
11040314/3	Avanzo 2015 trasferim.reg. L. 328 – Servizio domiciliare anziani ultrasessantacinquenni		7.242,18		7.242,18
11040314/4	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domicil. anziani ultrasessantacinquenni		42.757,82		42.757,82
11040519/3	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Trasfer.al Comune di Burgio per servizio dom. anziani ultrasessantacinquenni		7.508,72		7.508,72
11040314/5	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Disabili Psicici – Attività riabilitative e socializzazione		12.100,00		12.100,00
11040314/6	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili minori (Rimodulazione)		63.623,38		63.623,38
11040314/7	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili adulti (Rimodulazione)		23.000,00		23.000,00

11040519/4	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Trasferim.ad altri comuni per servizio domiciliare diversam. abili minori e adulti (Rimodulazione)		51.248,95		51.248,95
11040517/1	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Contrib.alle famiglie per sostegno al reddito		30.000,00		30.000,00
11040314/8	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili minori		42.785,92		42.785,92
11040314/9	Avanzo 2017 trasferim.reg. L. 328 - Servizio domiciliare diversamente abili adulti		10.107,65		10.107,65
11040519/5	Avanzo 2017 trasferim.reg. L.328 -Trasferim.ad altri comuni per servizio domiciliare diversam. abili minori e adulti		39.902,18		39.902,18
<b>TOTALE PREVISIONE DA ASSESTARE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			<b>724.305,77</b>		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					
<b>DIFFERENZA AUMENTO PREVISIONE DI ENTRATA</b>					

Il Dirigente del III Settore  
(Dott. Raffaele Gallo)



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
Servizio Politiche Sociali

Via A. Riggi, 58 tel. 0925/561327 – 316 Fax 0925/561316

Prot. n. 10744 del 06/07/2020

**Al Dirigente del 3° Settore**  
**Dott. Raffaele Gallo**

**SEDE**

**Oggetto: Rimodulazione Piano di Zona 2013-2015 Distretto S.S. D6 Comune Capofila Ribera. Utilizzo delle quote con applicazione avanzo vincolato.**

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e delle misure adottate in ambito nazionale per il contenimento della diffusione del virus, con conseguente incidenza sulla vita di tutta la popolazione, l'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n. 1223/GAB del 31/03/2020 a reso necessario, da parte dei Sindaci, in qualità di componenti del Comitato dei Sindaci, un forte impegno per rendere efficiente la spesa nei distretti socio-sanitari coordinando gli interventi provenienti dallo stato e dalla Regione con le risorse finanziarie della L. 328/00 mettendole a sistema anche con le risorse finanziarie assegnate ai Distretti S.S. dal Fondo Povertà.

Con Circolare n. 02 del 01/04/2020 prot. N. 9515, l'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali ha fornito Direttive puntuali per la rimodulazione dei Piani di Zona 2013-2015 e sua Integrazione, per la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 in coerenza con le misure in ambito nazionale, regionale e locale nella considerazione che la Sicilia, ancor prima dell'attuale epidemia, risultava tra le regioni maggiormente beneficiaria del reddito di cittadinanza a conferma dell'elevata percentuale di famiglie in condizioni di povertà assoluta e relativa. La Circolare n. 2/20 a semplificazione delle procedure prevede una specifica deroga alle disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona di cui alla Circolare n. 5/2015, per cui il Comitato dei Sindaci potrà disporre con specifico verbale/delibera l'utilizzo delle somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali, validata con specifico Accordo di Programma sottoscritto e approvato con atto formale, le cui decisioni saranno immediatamente esecutive, senza la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte della Regione.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D6 con proprio Verbale/Delibera del 23/06/2020 ha approvato la Rimodulazione delle azioni inserite, e non ancora utilizzate, nel "Piano di 2013/2015" e l'Accordo di Programma, per l'istituzione di un Fondo Emergenza Covid-19 al fine di convogliare le relative risorse ad interventi/servizi necessari per rispondere ai bisogni emergenti dovuti all'epidemia ed avviare azioni progettuali in grado di supportare le famiglie nella gestione quotidiana delle problematiche connesse alla disabilità e non autosufficienza.

Con propria Determinazione il Sindaco del Comune di Ribera, capofila del Distretto Socio Sanitario D6, ha approvato il Verbale/Delibera del Comitato dei Sindaci e l'Accordo di Programma.

Al fine di dare seguito a quanto deliberato dal Comitato dei Sindaci occorre utilizzare le quote trasferite dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali relative al Piano di Zona 2013/2015 e inserite nell'avanzo vincolato.

**Allegati:**

- Determinazione del Sindaco n. 4 del 24/06/2020 di Approvazione del verbale/delibera e dell'accordo di programma;
- Verbale/Delibera del Comitato dei Sindaci del 23/06/2020;
- Accordo di programma.

L'Istruttore Amministrativo  
(Pippo Di Leo)





**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

-----\*

## DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. <i>4</i> del registro delle determinazioni Sindacali. Data <i>24.06.2020</i>	Oggetto: Legge 328/2000 - Approvazione Accordo di Programma per l'adozione della rimodulazione emergenza Covid-19 del "Piano di Zona 2013/2015 e Integrazione Piano di Zona 2013/2015" da parte dei Sindaci dei Comuni del Distretto D6.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di giugno, in Ribera, nella Sede Comunale.

### IL SINDACO

- In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 01/09/1993, per tutte le materie non espressamente attribuita agli organi del Comune;
- Premesso che in data 23/06/2020 si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D6 ed ha approvato e ratificato all'unanimità la rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 e Integrazione Piano di Zona 2013-2015 e la tabella delle somme spettanti ai Comuni del Distretto parametrata all'indice Istat delle popolazioni di ogni singolo Comune;
- Che in data 23/06/2020 è stato approvato all'unanimità l'accordo di programma sui contenuti dei Piani di Zona;
- Preso atto che l'art. 34 del D.L.vo 267/2000 dispone che l'accordo di programma deve essere approvato con atto formale del Sindaco del Comune Capofila;
- Ritenuto di dover approvare l'Accordo di Programma relativo alla Rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 ed Integrazione Piano di Zona 2013-2015 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- Vista la Direttiva della Regione Sicilia Prot. N. 9515 del 01/04/2020 sulla rimodulazione per l'emergenza CPVID-19;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nell'art. 15 della l.r.n. 44/91 per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

## ➤ DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente riportate:

a) Approvazione l'Accordo di Programma relativo alla rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 ed Integrazione Piano di Zona 2013-2015 del Distretto D6 approvata con Verbale/Delibera del Comitato dei Sindaci del 23/06/2020;

b) Trasmettere il presente atto alla Regione Siciliana a mezzo PEC al Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, Servizio 4, come peraltro previsto dalla direttiva della Regione Sicilia Prot. N. 9515 del 01/04/2020 sulla rimodulazione per l'emergenza COVID-19;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

c) Disporre che la comunicazione dell'avvenuta stipula dell'accordo di programma di approvazione della rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 e dell'Integrazione del Piano di Zona 2013-2015, con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori e della possibilità di visionare la documentazione presso l'Albo pretorio del Comune di Ribera.;

La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO  
(Dott. Carmelo Pace)

Per copia conforme per uso amministrativo Dalla Residenza Municipale li  Il Segretario Generale _____	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ col n° _____ del Registro pubblicazioni.  Il Messo Comunale _____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, Che la presente determinazione del Sindaco è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi e contro la stessa NON furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Settore 1°: Segreteria Generale Servizi Sociali P.I.
- Settore 2°: Ufficio Tecnico Comunale e infrastrutture
- Settore 3°: Servizi Finanziari - Risorse Umane - Suap

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

**DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6**  
**COMUNE CAPOFILA RIBERA**  
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Burgio-Calamonaci-Cattolica Eraclea-Lucca Sicula-Montallegro-Villafranca Sicula

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI**  
 del 023/06/2020

L'anno 2020 il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 12:30, presso la Sala dei Sindaci del Comune di Ribera, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci di cui alla Legge 328/00, nelle persone dei sig.ri:

COMUNI	SINDACI	DELEGATI	PRESENTE	ASSENTE
RIBERA	PACE CARMELO		X	
BURGIO	MATINELLA FRANCESCO		X	
CALAMONACI	SPINELLI PELLEGRINO		X	
CATTOLICA E.	BORSELLINO SANTO		X	
LUCCA S.	DAZZO SALVATORE		X	
MONTALLEGRO	SCALIA CATERINA		X	
VILLAFRANCA S.	DOMENICO BALSAMO		X	
D.S.B.RIBERA	BARRACO MARIA ANNA		X	

per la trattazione del seguente OdG.:

1. **Rimodulazione Piano di Zona 2013-2015 e Integrazione 2013-2015;**
2. **Rimodulazione Temporale PAC Anziani e Infanzia 2° Riparto;**
3. **Varie ed eventuali.**

Alle ore 12:30 sono presenti: Carmelo Pace Sindaco del Comune, nella qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, Dazzo Salvatore Sindaco del Comune di Lucca Sicula, Spinelli Pellegrino Sindaco del Comune di Calamonaci, Borsellino Santo Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, Domenico Balsamo Sindaco del Comune di Villafranca Sicula, Caterina Scalia Sindaco del Comune di Montallegro.

Sono presenti, inoltre, il Dirigente ad Interim del 1° Settore - Servizi Sociali dott. Raffaele Gallo, ed i seguenti componenti del Gruppo Piano sig. Pippo Di Leo Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ribera, la dott.ssa Maria Cucciarrè Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Cattolica Eraclea, la dott.ssa Giovanna D'Alessandro Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Burgio, .....

Il Presidente, constatato che risultano tutti presenti gli aventi diritto al voto, la seduta viene dichiarata valida ed introduce il primo punto all'ordine del giorno "Rimodulazione Piano di Zona 2013-2015 e Integrazione 2013-2015" introduce i lavori richiamando le

Plano di Zona 2013-2015 e Integrazione 2013-2015" introduce i lavori richiamando le note emanate dalla Regione Sicilia: la Delibera di Giunta n. 124 del 28/03/2020 e la nota dell'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1223/GAB del 31/03/2020. Nello specifico, la Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 Emergenza COVID-19 con la quale ha riprogrammato le risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per assegnare le risorse in argomento in quota capitolaria ai Comuni per garantire una assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate.

La nota dell'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1223/GAB del 31/03/2020 che rende necessario, da parte dei Sindaci, in qualità di componenti del Comitato dei Sindaci, un forte impegno per rendere efficiente la spesa nei distretti socio-sanitari coordinando gli interventi provenienti dallo stato e dalla Regione con le risorse finanziarie della L. 328/00 mettendole a sistema anche con le risorse finanziarie assegnate ai Distretti S.S. dal Fondo Povertà.

La Circolare n. 02 del 01/04/2020 prot. N. 9515, l'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali fornisce Direttive puntuali per la rimodulazione dei Piani di Zona 2013-2015 e sua Integrazione, per la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 in coerenza con le misure in ambito nazionale, regionale e locale nella considerazione che la Sicilia, ancor prima dell'attuale epidemia, risultava tra le regioni maggiormente beneficiaria del reddito di cittadinanza a conferma dell'elevata percentuale di famiglie in condizioni di povertà assoluta e relativa. La Circolare n. 2/20 a semplificazione delle procedure prevede una specifica deroga alle disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona di cui alla Circolare n. 5/2015, per cui il Comitato dei Sindaci potrà disporre con specifico verbale/delibera l'utilizzo delle somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali, validata con specifico Accordo di Programma sottoscritto e approvato con atto formale, le cui decisioni saranno immediatamente esecutive, senza la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte della Regione.

Detta deroga è possibile solo per attivare iniziative connesse all'emergenza COVID-19.

Le azioni che verranno programmate dovranno in ogni caso riguardare l'ambito socio-assistenziale e dovranno necessariamente includere interventi a sostegno del reddito per contrastare la povertà.

A tal proposito ricorda ai presenti quanto discusso nella riunione del Comitato dei Sindaci del 17/06/2020 riassumendo quanto elaborato dall'ufficio Piano sulle indicazioni emerse nelle sedute del Comitato dei Sindaci del 01/06/2020 e del 05/06/2020.

In particolare nella seduta del 17/06/2020 è stato dato mandato al Gruppo Piano di definire le azioni relative alla Rimodulazione del "Piano di Zona 2013-2015" ed "Integrazione del Piano di Zona 2013-2015" riferita all'utilizzo delle risorse non ancora impegnate o attivate al fine di convogliare le relative risorse od interventi/servizi necessari per rispondere ai bisogni emergenti dovuti all'epidemia da Covid-19.

Il presidente cede la parola al Responsabile del Servizio Politiche Sociali per illustrare le azioni elaborate su indicazione del Comitato.

Il responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ribera sig. Pippo Di Leo illustra la tabella relativa al riparto del fondo 318/00 del Piano di Zona 2013-2015 e dell'Integrazione 2013-2015, che si allega alla presente, al netto delle azioni distrettuali già avviate secondo l'originale progettazione, parametrata proporzionalmente in base alla popolazione di ogni singolo comune del Distretto D6 ( Ribera 57%, Burgio 8,53%, Calamonaci 4,10%, Cattolica Eraclea 12,60%, Lucca Sicula 5,84%, Montallegro 7,63%, Villafranca Sicula 4,30%), ricordando che la rimodulazione da approvare vale solo per quelle azioni che non sono state ancora avviate. Da atto che il Gruppo Piano, in data 23/06/2020 ha definito ed approvato i

formulari di n. 6 azioni riferite alla rimodulazione del "Piano di Zona 2013-2015" e "Integrazione del Piano di Zona 2013-2015" e nello specifico:

- Educativa territoriale;
- Servizio Civico Distrettuale;
- Servizio Domiciliare per diversamente abili minori e adulti;
- Servizio Domiciliare per ultrasessantacinquenni
- Centro diurno disabili adulti;
- Disabili psichici – Attività riabilitative e socializzazione;
- Misure di sostegno al reddito a copertura delle spese familiari per affitto, utenze, viveri, farmaci e spese sanitarie.

A questo punto il Presidente invita i componenti del Comitato dei Sindaci ad esprimersi sulle proposte progettuali elaborate dal Gruppo Piano.

Il Comitato dei Sindaci, per le motivazioni espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti

#### DELIBERA

- **Approvare l'Accordo Di Programma per la la Rimodulazione del Fondo ex L. 328/00 "Piano di Zona 2013-2015" e "Integrazione Piano di Zona 2013-2015", per l'istituzione di un Fondo Emergenza Covi-19;**
- **Approvare all'unanimità la Rimodulazione del Fondo ex L. 328/00 "Piano di Zona 2013-2015" e "Integrazione Piano di Zona 2013-2015", per l'istituzione di un Fondo Emergenza Covi-19 che consenta di avviare le seguenti azioni progettuali sul territorio, in grado di supportare le famiglie nella gestione quotidiana delle problematiche connesse alla disabilità e non autosufficienza : "Servizio Civico Distrettuale"; " Servizio Domiciliare per diversamente abili minori e adulti"; "Domiciliare per diversamente abili minori e adulti"; "Centro di Misure di sostegno al reddito a copertura delle spese familiari per affitto, utenze, viveri, farmaci e spese sanitarie iurno disabili adulti"; "Disabili psichici – Attività riabilitative e socializzazione";**
- **Dare atto, che la rimodulazione delle azioni ed i relativi importi parametrati per singolo Comune, sono quelli di seguito riportati:**

		P.d.Z. 2013-2015	Integrazione P.d.Z. 2013-2015
Azioni non avviate		Totale finanziamento 453.724,68 15,44	Totale finanziamento 30.000,00
Comuni	Percentuali		
Ribera	57%	258.623,38	17.100,00
Burgio	8,53%	38.702,43 1	2.559,00
Calamonaci	4,10%	18.602,00 0	1.230,00
Cattolica Eraclea	12,60%	57.169,38	3.780,00
Lucca Sicula	5,84%	26.497,55	1.752,00



Montallegro	7,63%	34.619,23	2.289,00
Villafranca Sicula	4,30%	19.510,18	1.290,00
<b>Totali</b>	<b>100%</b>	<b>453.724,68</b>	<b>30.000,00</b>

- **Notificare** il presente Verbale/Deliberazione a tutti i comuni del Distretto D6, al fine di pubblicare la stessa ai rispettivi Albi Pretori;
- **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;
- Dare mandato al Coordinatore del Gruppo Piano di predisporre gli atti consequenziali, compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale;
- **Di trasmettere** il presente atto e l'Accordo di Programma a mezzo PEC al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio 4;
- **Tramettere** il presente atto ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D6 per l'adozione da parte delle rispettive Giunte Municipali.

Del che si è redatto il presente Verbale/Deliberazione che viene letto, approvato e sottoscritto



Il Presidente del Comitato dei Sindaci  
Carmelo Pace

I Componenti

  
 Comune di Burgio  
  
 Comune di Calamonaci  
  
 Comune di Cattolica E.  
  
 Comune di Lucca S.  
  
 Comune di Montallegro  
  
 Comune di Villafranca S.



- Che con determinazione del Sindaco del Comune di Ribera capofila del Distretto socio-sanitario D6, è stato approvato l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona 2013-2015 del Distretto S.S. D6;
- Che l'emergenza sanitaria e le misure attuate per contenere la diffusione del virus Covid-19 stanno avendo un forte impatto nella vita della popolazione dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario D6 con conseguente crisi economica nell'intero territorio che avrà effetti sempre più pervasivi e durevoli, proprio per l'intrinseca debolezza del tessuto socio-economico che renderà necessario adottare misure straordinarie specifiche volte a sostenere e a proteggere le nostre economie, le imprese e le famiglie;
- Che sono necessari interventi significativi e rapidi a sostegno delle famiglie che sono sottoposte da una condizione di stress sociale ed economico senza precedenti che richiedono la mobilitazione di tutte le risorse finanziarie disponibili per superare la sfida sanitaria, sociale ed economica connesse all'epidemia da Covid-19;
- Che la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale avente ad oggetto "Sistema dei Servizi Sociali - Emergenza Coronavirus" dispone che nell'attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire e a rafforzare i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolare attenzione verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizioni di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 22 della legge 328/2000;
- Che con nota n. 1223/GAB del 31.03.2020, l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha evidenziato i pesanti ritardi di tutti i comuni della regione nella programmazione ed erogazione dei servizi pianificati nei Piani di Zona e valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali in particolare, ex legge 328/2000;
- Che con Circolare n. 2/20 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro richiede da parte di tutti i livelli istituzionali l'adozione di misure economiche e sociali straordinarie in grado di contenere il diffuso disagio in considerazione che l'attuale situazione inciderà ancora di più sulla tenuta economica delle famiglie siciliane che si trovano prive di reddito determinando nel corso del 2020 una crescita esponenziale delle persone/famiglie prive di beni di prima necessità e pertanto in alcuni casi, dà origine a comportamenti violenti frutto della condizione disperata di diversi nuclei familiari. A tal fine si ritiene necessario destinare all'emergenza COVID-19 più risorse possibili per supportare la popolazione locale in questo difficile momento storico attraverso la rimodulazione delle azioni inserite nei Piani di Zona non ancora avviate e per le quali non sono stati adottati atti di impegno, ciò al fine di convogliare le relative risorse ad interventi/servizi necessari per rispondere ai bisogni emergenti dovuti all'epidemia;
- Che con la Circolare n. 02 del 01/04/2020 prot. N. 9515, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro fornisce Direttive puntuali per la rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 per la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 in coerenza con le misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale nella considerazione che la Sicilia, ancor prima dell'attuale epidemia, risultava tra le regioni maggiormente beneficiaria del reddito di cittadinanza e conferma dell'elevata percentuale di famiglie in condizione di povertà assoluta e relativa;
- Che l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n. 1223/GAB del 31/03/2020, rende necessario pertanto, da parte del Sindaco del Distretto socio-sanitari, un forte impegno per incrementare e rendere efficiente la spesa nei distretti coordinando gli interventi provenienti dallo Stato e dalla Regione con le risorse finanziarie assegnate ai Distretti dalla "Quota servizi del Fondo Povertà - Annualità 2018";


- Che la Circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali dispone che le azioni riprogrammate dovranno riguardare, in ogni caso, l'ambito socio-assistenziale e dovranno includere più iniziative da attivare sul territorio che tengano conto di interventi a sostegno del reddito per contrastare la povertà, ma anche servizi di prossimità in grado di supportare le famiglie nella gestione quotidiana di problematiche connesse alla disabilità e alla non autosufficienza attraverso la creazione di una rete di solidarietà attorno alle famiglie o ai singoli soggetti più deboli;
- Che il Distretto Socio-Sanitario D6, Comune capofila Ribera, è titolare di fondi L. 328/00, ripartiti per annualità: € 453.725,23 Piano di Zona Triennio 2013/2015 ed € 30.000,00 Implementazione Piano di Zona 2013/2015, non ancora utilizzati e che sono programmabili;
- Che la Circolare dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2 del 01/04/2020 prevede che "al fine della semplificazione delle procedure, in deroga alle precedenti disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona, di cui alla Circolare n. 5 del 17/07/2015, il Comitato dei Sindaci potrà disporre con specifico verbale/delibera di utilizzare le somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenti e di validare detta decisione con specifico Accordo di Programma: il Sindaco del Comune capofila adoterà un atto formale di approvazione del verbale/delibera e dell'Accordo di Programma sottoscritto. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive, senza la necessità di acquisire autorizzazione da parte della Regione. I suddetti atti (verbale/delibera, Accordo di Programma e approvazione) saranno trasmessi a mezzo PEC al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio 4";
- Che tali fondi possono essere riprogrammati secondo le esigenze sociali emergenti ai sensi della Circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 1/2020 del 27 marzo 2020 e n. 2 del 01/04/2020;
- Che in data 23/06/2020 si è riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D6 per approvare la rimodulazione del Piano di Zona 2013-2015 ed integrazione del Piano di Zona 2013/2015 delle risorse indicate nella tabella di parametrizzazione allegata, al fine di avviare le azioni progettuali: "Rimodulazione Fondi ex L. 328/00 P.d.Z. 2013-2015 ed integrazione di Zona 2013/2015 da destinare all'emergenza Covid-19 per interventi/servizi necessari per rispondere ai bisogni emergenti dovuti all'epidemia";
- Che il Sindaco del Comune di Ribera, capofila del Distretto Socio-Sanitario D6, approva e adotta con atto formale verbale/delibera del Comitato dei Sindaci e l'Accordo di Programma sottoscritto, le cui decisioni assunte sono immediatamente esecutive, senza la necessità di acquisire autorizzazione da parte della Regione secondo quanto disposto dalla circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2 del 01/04/2020 in deroga alle precedenti disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona, di cui alla Circolare n. 5 del 17/07/2015;
- Che in data 23/06/2020 è approvata la rimodulazione dell'accordo di programma per la formalizzazione del consenso unanime dei soggetti firmatari sul contenuto dei Piani di Zona rimodulati;
- Preso atto che l'art. 34 del D.L.vo. 267/00 dispone che la rimodulazione dell'accordo di Programma deve essere approvato con atto formale (Determina) dal Sindaco del Comune capofila;
- Ritenuto di dover approvare l'accordo di programma rimodulato per l'adozione del Piano di Zona 2013/2015 ed integrazione del P.d.Z. 2013/2015 rimodulati del Distretto S.S. D6 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Vista la Direttiva della Regione Siciliana Prot. N. 9515 del 01/04/2020 sulla rimodulazione per l'emergenza covid-19;

Tutto ciò premesso è considerato, le parti come sopra costituite, aderiscono al presente Accordo di Programma e ne sottoscrivono i seguenti articoli

#### ART.1

#### OGGETTO DELL'ACCORDO

La premessa è parte integrante dell'accordo e vale patto.

#### ART.2

#### CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

La presente rimodulazione dell'Accordo di Programma dei Piani di Zona 2013/2015 e Integrazione Piano di Zona 2013/2015 è finalizzata alla riprogrammazione degli stessi Piani di Zona 2013/2015 e Integrazione Piano di Zona 2013/2015 del Distretto Socio-Sanitario D6 relativamente alle schede progettuali che si allegano al presente atto sotto la lettera "A" per costituire parte integrante e sostanziale, e specificatamente:

- Educativa territoriale;
- Servizio Civico Distrettuale;
- Servizio Domiciliare per diversamente abili minori e adulti;
- Centro diurno disabili adulti;
- Disabili psichici - Attività riabilitative e socializzazione;
- Misure di sostegno al reddito a copertura delle spese familiari per affitto, utenze, viveri, farmaci e spese sanitarie;

#### ART.3

#### IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano, nonché a cooperare per superare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e organizzativo.

In particolare i Sindaci dei Comuni di Burgio, Calamoneci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafraanca Sicula, relativamente alle somme che saranno trasferite dal Comune capofila per l'Azione "Servizio Civico Distrettuale" si impegnano a rendicontare all'Ufficio di Servizi Sociali del Comune capofila sulle modalità di impiego delle somme ricevute. *SECONDO LE INDICAZIONI DELLO SCHEDE GUIDA DELLA 328/10.*

#### ART. 4

#### ASSETTO ISTITUZIONALE DEL DISTRETTO

Gli organi del Distretto Socio-Sanitario sono: Il Comitato dei Sindaci, il Gruppo di Piano e l'Ufficio di Piano.

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali del Distretto Socio-Sanitario è il Sindaco del Comune capofila d'intesa con il Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario, presieduto dal Sindaco del Comune capofila, è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo politico ed esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria in tutto il Distretto ed alla verifica dei risultati raggiunti. *ALLE SEDUTE DEL COMITATO DEI SINDACI PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI RIBERA O UN SUO DELEGATO*  
Nell'ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi.

Servizi Sociali, ai sensi dell'art 6 della Legge Quadro n. 328 del 08.11.2000, attiva tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione del Piano di Zona e di altre programmazioni socio-sanitarie a carattere distrettuale, oltre che di altra specifica normativa o direttive di finanziamento.

Al Comitato dei Sindaci compete, inoltre:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, attraverso le valutazioni dei risultati dalle azioni di monitoraggio sul suo stato di attuazione;
- l'approvazione degli atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e che non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali.

#### **Gruppo di Piano Distrettuale**

Il Gruppo Piano è la struttura organizzativa deputata alla redazione gestionale del Piano di Zona.

Le competenze assegnate al Gruppo di Piano sono quelle risultanti dagli accordi di programma precedentemente stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell'organismo, redatto ed approvato con delibera del Comitato dei Sindaci, nel corso delle attività di programmazione di cui alla precedenti annualità.

L'utilizzo del personale del Gruppo di piano distrettuale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del coordinatore dello stesso. Per il personale impiegato restano ferme la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

In continuità con quanto indicato nei piani di Zona precedenti, le parti si impegnano a consolidare il ruolo dell'ufficio di piano distrettuale, che opera, in quanto struttura organizzativa a supporto dell'attività programmatica di zona, in un'ottica integrata e di partecipazione attiva di tutti i soggetti presenti sul territorio. L'ufficio di piano è formato dai funzionari (personale amministrativo e tecnico) dei Comuni del Distretto.

#### **ART.6**

##### **MODIFICHE**

Il presente accordo di programma è stato concordato unanimemente tra i soggetti in esso coinvolti e viene stipulato nel rispetto delle modalità e dei termini di cui alla circolare dell'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 4247 del 31/10/06.

Eventuali modifiche dell'accordo sono possibili, purché condivise unanimemente tra i soggetti in esso coinvolti.

#### **ART.7**

##### **COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO (c.7 art.34 d.lga. 267/2000)**

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui faranno parte tutti i sindaci o loro delegati del Distretto Socio Sanitario D6.

Il collegio di vigilanza, una volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'accordo, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al presente accordo.

#### **ART.8**

##### **EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO**

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma e che non si possono definire in via

*St. Mh.*

*[Signature]*

*[Signature]*

amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di presidente del Tribunale di Sciacca.

**ART. 9**

**PUBBLICAZIONE**

I suddetti atti (verbale, Accordo di Programma e Atto di approvazione saranno trasmessi a mezzo PEC Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, Servizio 4° ART.10

**DURATA**

Il presente accordo si concluderà ad avvenuta ultimazione dei progetti e degli interventi previsti nel documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (a valere sul Piano di Zona 2013/2015 e Integrazione Piano di Zona 2013/2015).

**ART.12**

**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000).

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue (firma degli aderenti all'accordo con indicazione dell'Ente rappresentato)

Comune di Ribera, Sindaco

Comune di Burgio, Sindaco

Comune di Calamonaci, Sindaco

Comun. di Cattolica Eraclea, Sindaco


Comune di Lucca Sicula, Sindaco

Comune di Montaleggo, Sindaco

Comune di Villafranca Sicula, Sindaco

ASP I Agrigento - D.S.B. Ribera, Barraco Maria Anna, Direttore

Ribera II \_\_\_\_\_



**+TABELLA RIEPILOGATIVA PROGETTI RIMODULAZIONE 2013/2015 PER AREE TEMATICHE**

Avanzo 1^ annualità € 253.485,28 (2015)

Avanzo 2^ annualità € 323.034,62 (2017)

<b>N.</b>	<b>TITOLO AZIONI</b>	<b>COSTO TOTALE</b>	<b>COMUNI</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>1</b>	<b>Servizio Civico</b>	<b>€ 159.541,82</b>	<b>Ribera Burgio Calamonaci Cattolica E. Lucca S. Montallegro Villafranca S.</b>	<b>€ 20.000,00 € 8.010,71 € 14.832,00 € 58.449,38 € 18.249,55 € 19.200,00 € 20.800,00</b>
<b>2</b>	<b>Centro Diurno Disabili Adulti</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>Ribera</b>	<b>€ 70.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Educativa Territoriale</b>	<b>€ 16.701,28</b>	<b>Ribera Burgio</b>	<b>€ 7.000,00 € 9.701,28</b>
<b>4</b>	<b>Servizio Domiciliare Anziani Ultrasessantacinquenni</b>	<b>€ 57.508,72</b>	<b>Ribera</b>	<b>€ 50.000,00 € 7.508,72</b>
<b>5</b>	<b>Disabili Psicici – Attività riabilitative e socializzazione</b>	<b>€ 12.100,00</b>	<b>Ribera</b>	<b>€ 12.100,00</b>

<b>6</b>	<b>Servizio Domiciliare diversamente abili Minori e Adulti (rimodulazione)</b>	<b>€ 137.872,33</b>	<b>Ribera Burgio Calamonaci Cattolica E. Lucca S. Montallegro</b>	<b>€ 86.623,38 (1) € 16.040,72 € 5.000,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 17.708,23</b>
<b>7</b>	<b>Contributo alle famiglie per sostegno al reddito</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>Ribera</b>	<b>€ 30.000,00</b>
	<b>Piano di Zona 2013/2015</b>			
	<b>Azioni già avviate</b>			
<b>8</b>	<b>Servizio Domiciliare diversamente abili Minori e Adulti</b>	<b>€ 92.795,75</b>	<b>Ribera Burgio Calamonaci Cattolica E. Lucca S. Montallegro Villafranca S.</b>	<b>€ 52.893,57 (2) € 7.915,50 € 3.804,62 € 11.692,26 € 5.419,27 € 7.080,31 € 3.990,22</b>

(1) Ribera: minori € 63.623,38 – adulti € 23.000,00

(2) Ribera: minori € 42.785,92 – adulti € 10.107,65 (voucher di 1° livello € 2.644,68, voucher di 2° livello € 41.785,92, voucher di 3° livello € 8.462,97)



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
Servizio Gabinetto del Sindaco

Direttiva n. 78  
del 03.07.2020

Al Dirigente del 3° Settore  
Dott. Raffaele Gallo  
Sede

**Oggetto: DIRETTIVA - applicazione in bilancio della quota di avanzo vincolato.**

Con la presente direttiva si invita la S.V. ad applicare in bilancio la quota di avanzo vincolato relativa alle economie del fondo destinato per la contrattazione decentrata del personale in quota nell'anno 2019 in quanto non si è proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto integrativo e sono in corso diverse vertenze attivate dal personale dipendente per salario accessorio dovuto e non liquidato per effetto della mancata sottoscrizione del CCDI.

  
Il Sindaco  
Carmelo Pace



COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
3° SETTORE Economico Finanziario – Servizio Segreteria

Prot. 1379  
del 17/07/2020

- Al *Presidente del Collegio dei Revisori  
dei Conti del Comune di Ribera  
Dott. Gattuso Armando Giovanni  
[armandogattuso.commercialista@pec.it](mailto:armandogattuso.commercialista@pec.it)*
- Al *Componente del Collegio dei Revisori  
dei Conti del Comune di Ribera  
Dott. Di Bartolo Angelo  
[rag.a.dibartolo@legalmail.it](mailto:rag.a.dibartolo@legalmail.it)*
- Al *Componente del Collegio dei Revisori  
dei Conti del Comune di Ribera  
Dott. Licciardi Salvatore  
[salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it](mailto:salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it)*
- e p.c. Al *Signor Sindaco  
Dott. Carmelo Pace  
[sindaco@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:sindaco@pec.comune.ribera.ag.it)*
- LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta parere proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

Si trasmette, per il rilascio del parere di competenza, copia e allegati della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto "Approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 – Esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato.

Il Responsabile del Servizio Segreteria Settore 3  
Dott. Paolo Ballaera

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario  
Dott. Raffaele Gallo

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** "PEC servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Data:** venerdì 17 luglio 2020 12:28  
**A:** "Gattuso Armando Giovanni (PEC)" <armandogattuso.commercialista@pec.it>; "Di Bartolo Angelo (PEC)" <rag.a.dibartolo@legalmail.it>; "Liccardi salvatore (PEC)" <salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it>  
**Cc:** "Sindaco (PEC)" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** Nota protocollo 1379-rag del 17.07.2020.pdf; Proposta di delibera approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020.pdf  
**Oggetto:** Richiesta parere proposta di deliberazione di giunta comunale approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio

Si trasmette la nota protocollo N.1379-rag del 17.07.2020 di pari oggetto e relativi allegati.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio Segreteria di Settore N.3

dott. Paolo Ballaera



**COMUNE DI RIBERA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**Al Collegio dei revisori dei conti  
del Comune di Ribera**  
**e p.c. Al Signor Sindaco**  
**e p.c. All' Assessore al Bilancio**  
**e p.c. Al Segretario Generale**

**Loro Sedi**

**Relazione esplicativa alla proposta di deliberazione ad oggetto : “ Approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 – Esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato”**

**Somme che confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo 2019 obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.**

Ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL 21.05.2018 in data 22/7/2020 la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa relativa all'ipotesi di contratto integrativo decentrato normativo triennio 2020/2022 del personale non dirigente e per l'utilizzo delle risorse per le politiche delle risorse umane e per la produttività anno 2020. La parti hanno ritenuto opportuno e necessario provvedere al tempestivo adeguamento del CCDI normativo 2020/2022 alle nuove disposizioni di cui al CCNL 21/05/2018 al fine di dare allo stesso immediata esecuzione.

Considerato che nell'anno 2019 non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo le parti hanno ritenuto applicabile per la fattispecie, l'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL in parola (rubricato “Fondo risorse decentrate: utilizzo”) che stabilisce che *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*;

Le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente di cui all'art. 67, commi 1 e 2 e, quindi per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme non sono state ritenute assoggettabili al limite dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017. (in proposito nota n. 81510 del 13.7.2011 del Ministero dell'economia e delle finanze) anche se, comunque, rispettano il limite;

Relativamente alla possibilità di utilizzo di tali somme, le parti hanno preso atto, con riferimento alla similare previsione di cui all'articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, di un pronunciamento dell'ARAN (parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) con il quale la predetta Agenzia ha sostenuto che le suddette risorse, seppur alimentate dalla componente stabile del Fondo non integralmente utilizzata in anni precedenti, costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del Fondo, giacché trattasi di somme disponibili *“una tantum, [il cui utilizzo è] consentito cioè solo nell'anno successivo a*

*quello in cui le risorse disponibili non sono utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi"* (nello stesso senso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che trattasi di risorse di natura variabile, costituendo *"un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate"*; sulla medesima previsione contrattuale, anche la deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 280/2013/PAR);

Inoltre, come statuito nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR (che riprende i contenuti della deliberazione n. 29/2018/PAR della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia), in merito alla *"possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, le parti hanno preso atto che soccorre, a tal proposito, l'orientamento ormai pacifico delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti che hanno già affrontato la tematica precisando che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"* (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR);

Le parti hanno ritenuto, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e può essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa e che giova evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013);

A tal proposito è stata chiamata in causa la previsione di cui al punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai fini dell'esame della fattispecie in esame che recita: *"Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*;

Le parti hanno, quindi stabilito, aderendo ai principi orientativi anzi esposti l'utilizzo del fondo riferito all'anno 2019 nei termini di seguito indicati :

- che la sola quota stabile, non utilizzata per il principio di ultrattività per istituti fissi contrattualmente definiti (Peo, comparto ecc...) corrisposti con lo stipendio e, quindi residua del "Fondo" di cui all'art. 67, commi 1 e 2 "obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale non integralmente utilizzata nell'anno 2019, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile e in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato immediatamente utilizzabile secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e potrà essere spesa nell'anno 2020;

- in base alla disciplina contrattuale, dette risorse non utilizzate nell'anno 2019 sono portate in aumento di quelle dell'anno successivo 2020 a quello del loro effettivo accertamento;

conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno;

- che le risorse variabili non finanziate nel corso dell'anno 2019 restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa;

- le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo dell'anno successivo 2020, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi traducendosi il trasporto in una implementazione "una tantum" delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate anche negli anni successivi;

- di disporre in sede di contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2020, con riferimento all'anno 2019, l'utilizzo, quali risorse variabili, delle somme residue della parte stabile al solo fine dell'erogazione del salario accessorio per istituti contrattuali effettivamente applicati, ivi compresi gli incentivi collegati all'utilizzo di specifiche risorse, come gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016) o gli incentivi per il recupero evasione IMU e TARI e per l'Avvocatura in quanto trattasi di voci di alimentazione la cui destinazione è vincolata e, una volta realizzatisi i presupposti previsti dalle norme di legge e regolamentari, i dipendenti destinatari maturano un diritto pieno alla loro corresponsione.

Non essendo stato assunto l'impegno nell'anno 2019, pertanto, le correlate economie di spesa, nei limiti anzidetti confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

L'utilizzo della quota vincolata si appalesa urgente ed indifferibile posto che risultano attivate diverse vertenze ed emanati decreti ingiuntivi esecutivi (allegati) a favore di diverso personale dipendente per salario accessorio dovuto e non liquidato per effetto della mancata sottoscrizione del CCDI nell'anno 2019 e al fine di scongiurare l'attivazione dell'ulteriore fase del pignoramento con aggravio di ulteriori spese e di evitare di creare ulteriore danno per induzione di altro personale avente titolo agli emolumenti ad attivare analoga procedura.

Si riporta di seguito il prospetto di costituzione del fondo per la parte stabile relativa all'anno 2019 e i prospetti di utilizzo evidenziando che tali somme utilizzate devono per essere successivamente impegnate confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato da determinarsi in modo presunto secondo lo schema allegato "A" al D.M. 18/5/2017.

Allegato "A" . Determinazione n. 201 del 9/9/2019

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2019		
RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018	Unico importo consolidato anno 2017 : Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui:  - Fondo progressioni economiche; - indennità di comparto; - quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	406.232,29

a)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	17.139,20
b)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data (personale in essere al 01.04.2018)	5.668,82
c)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	3.963,05
d)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001	=====
e)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	=====
g)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario	=====
h)	Art. 67, comma 2, lett. CCNL 21.05.2018	Risorse stanziati dagli Enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	=====
<b>TOTALE</b>			<b>433.003,36</b>
<b>A            DETRARRE RIDUZIONE            FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017</b>			<b>53.713,62</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>			<b>379.289,74</b>

**UTILIZZO CONSOLIDATO PARTE STABILE ANNO 2019**

<b>RIFERIMENTO CONTRATTUALE</b>	<b>VOCI UTILIZZO</b>	<b>IMPORTI</b>
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Peo Storiche + incrementi contrattuali	175.472,78
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004	77.096,45
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000297 (€ 2.478,80) e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001 (€ 2.386,02)*	4.864,82
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Peo storiche (incrementi contrattuali)	
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995	3.873,60
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	POSIZIONE ORGANIZZATIVA E INDENNITÀ DI RISULTATO	9.870,91
<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI</b>		<b>271.178,56</b>
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>		<b>379.289,74</b>
<b>TOTALE RESIDUO DISPONIBILE PER UTILIZZO ANNO 2019</b>		<b>108.111,18</b>

\* L'indennità asilo nido non risulta corrisposta nell'anno 2019. Pertanto, l'importo di € 4.864,82 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in aggiunta alla quota residua disponibile di parte stabile.

Allegato "B"

**UTILIZZO QUOTA RESIDUA DISPONIBILE DI PARTE STABILE ANNO 2019 PER L'EROGAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO PER ISTITUTI CONTRATTUALI EFFETTIVAMENTE APPLICATI NELL'ANNO 2019 COMPONENTE VARIABILE DEL FONDO**

<b>RIFERIMENTO CONTRATTUALE</b>	<b>VOCI UTILIZZO</b>	<b>IMPORTI</b>
Art. 70-quinquies, c. 1	Indennità per specifiche responsabilità :	11.080,00

CCNL 21.05.2018	1° Settore : 4.080,00 2° Settore : 3.300,00 3° Settore : 2.150,00 4° Settore : 1.550,00	
Art. 70-bis, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	Indennità di rischio : 2° Settore : 4.989,20 3° Settore : 152,95	5.142,15
Art. 70-bis, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	Indennità maneggio valori (3° Settore)	392,15
Art. 68, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	Indennità di reperibilità : 1° Settore : 600,00 4° Settore : 13.575,96 (P.L.) 4° Settore : 2.000 (Protezione Civile)	16.175,96
Art. 68, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	Indennità di turno : 2° Settore : 6.443,00 4° Settore : 31.718,10	38.161,10
Art. 70-quinquies, c. 2, lett. a) CCNL 21.05.2018	Specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi	750,00
Art. 12, c. 1, l. b), DL 437/96 e art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/1997 (Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 21.05.2018)	Recupero evasione ICI	-
Art. 113 D. Lgs. 50/2016	Incentivi funzioni tecniche nelle opere pubbliche	6.680,29
Art. 27 CCNL 14/9/2000 (Art. 68, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018)	Incentivi Professionali Avvocatura (oneri riflessi compresi – Irap a carico del Comune)	10.708,00
Art. 70-ter e art. 68, c. 2, lett. g) del CCNL 21.05.2018	Compensi ISTAT - Indagini varie	-
Art. 1 comma 1091 della L. 124/2018	Recupero evasione tributi comunali	-
<b>TOTALE QUOTA RESIDUA PARTE STABILE UTILIZZATA</b>		<b>89.089,65</b>
<b>TOTALE QUOTA RESIDUA DISPONIBILE PARTE STABILE IN QUANTO NON UTILIZZATA</b>		<b>19.021,53</b>

**Emergenza COVID-19. Rimodulazione Piani di Zona 2013-2015 e implementazione 2013-2015. Circolare n.02 del 01.04.2020 dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro**


In funzione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e delle misure adottate in ambito nazionale per il contenimento della diffusione del virus che stanno fortemente incidendo sulla vita di tutta la popolazione, soprattutto sulle fasce più fragili, sia in termini di servizi sociali offerti, sia in termini di disponibilità economiche l' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha ritenuto necessario destinare all'emergenza COVID-19 più risorse possibili per supportare la popolazione locale in questo difficile momento storico autorizzando la rimodulazione a valere sul FNPS per attivare sul territorio interventi a sostegno del reddito per contrastare la povertà, ma anche di servizi domiciliari e di prossimità in grado di supportare le famiglie nella gestione quotidiana di problematiche connesse alla disabilità e alla non autosufficienza.

Detta rimodulazione riveste chiaramente carattere di massima urgenza e indifferibilità nell'attuazione degli interventi da riprogrammare in considerazione della crescita esponenziale delle persone/famiglie prive di beni di prima necessità a mezzo dell'adozione di misure economiche e sociali in grado di contenere la diffusa situazione di disagio che, in alcuni casi, dà origine anche a comportamenti violenti frutto della condizione disperata di diversi nuclei familiari.

R I B E R A

03 AGO. 2020

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario  
Dott. Raffaele Gallo



## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** "PEC servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** "Gattuso Armando (PEC)" <armandogattuso.commercialista@pec.it>; "Di Bartolo Angelo (PEC)" <rag.a.dibartolo@legalmail.it>; "Liccardi Salvatore (PEC)" <salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it>  
**Cc:** "Sindaco (PEC)" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>; "Assessore Bilancio Ribera" <maria.tagliavore@tiscali.it>; "Segretario Generale (PEC)" <segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** Relazione esplicativa alla proposta di deliberazione avanzo di amministrazione.pdf; decreti ingiuntivi PM.rar  
**Oggetto:** Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

Gentili signori componenti Organo di Revisione

Gentili signor Sindaco, Assessore al Bilancio e Segretario Generale

Su disposizione del dirigente del 3° Settore dott. Raffaele Gallo si trasmette unitamente alla presente PEC la relazione esplicativa di cui all'oggetto e relativi allegati.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti

Il responsabile del servizio segreteria settore 3  
dott. Paolo Ballaera

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** daticert.xml  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/08/2020 alle ore 17:07:23 (+0200) il messaggio

"Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione"

proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it"

ed indirizzato a:

rag.a.dibartolo@legalmail.it ("posta certificata")

salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it ("posta certificata")

segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it ("posta certificata")

sindaco@pec.comune.ribera.ag.it ("posta certificata")

armandogattuso.commercialista@pec.it ("posta certificata")

maria.tagliavore@tiscali.it ("posta ordinaria")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** daticert.xml; postacert.eml  
**Oggetto:** CONSEGNA: Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

## **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 03/08/2020 alle ore 17:07:33 (+0200) il messaggio "Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione" proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "armandogattuso.commercialista@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** CONSEGNA: Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 03/08/2020 alle ore 17:07:55 (+0200) il messaggio "Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione" proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it" ed indirizzato a "rag.a.dibartolo@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

---

### **Delivery receipt**

The message "Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione" sent by "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it", on 03/08/2020 at 17:07:55 (+0200) and addressed to "rag.a.dibartolo@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** daticert.xml; postacert.eml  
**Oggetto:** CONSEGNA: Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

## **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 03/08/2020 alle ore 17:07:32 (+0200) il messaggio  
"Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione"  
proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it"  
ed indirizzato a "salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

**PEC servizi finanziari**

---

**Da:** <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** daticert.xml  
**Oggetto:** CONSEGNA: Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/08/2020 alle ore 17:07:28 (+0200) il messaggio

"Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione"

proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it"

ed indirizzato a: "sindaco@pec.comune.ribera.ag.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** lunedì 3 agosto 2020 17:07  
**A:** <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** daticert.xml  
**Oggetto:** CONSEGNA: Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 03/08/2020 alle ore 17:07:28 (+0200) il messaggio

"Trasmissione relazione esplicativa proposta di deliberazione avanzo di amministrazione"

proveniente da "servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it"

ed indirizzato a: "segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: A9289172-D791-27F6-C83F-FA78296A7AAB@telecompost.it

**Segreteria Ragioneria**

---

**Da:** <armandogattuso.commercialista@pec.it>  
**Data:** sabato 8 agosto 2020 09:03  
**A:** <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Cc:** <r.gallo@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** parere variazione bilancio e applicazione bilancio vincolato bis.pdf.p7m.p7m  
**Oggetto:** DEPOSITO parere "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato"

**Al Sig. Presidente del Consiglio**  
**Al Sig. Segretario Generale**

e, p.c. **Al Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

Loro proprie sedi c/ **COMUNE DI RIBERA**

In allegato si trasmette, per deposito, il parere richiesto in merito ad "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato" con invito a predisporre il protocollo del documento per consegna agli intestatari, e trasmettere, con stesso mezzo, al mittente, Presidente del Collegio dei Revisori, copia con i dati della consegna.

Per il Collegio dei Revisori  
il Presidente  
Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

**Dirigente Servizi Finanziari**

---

**Da:** "Per conto di: armandogattuso.commercialista@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** sabato 8 agosto 2020 09:03  
**A:** <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Cc:** <r.gallo@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** daticert.xml; postacert.eml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: DEPOSITO parere "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato"

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 08/08/2020 alle ore 09:03:14 (+0200) il messaggio  
"DEPOSITO parere "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di  
bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato"" è stato inviato da  
"armandogattuso.commercialista@pec.it"  
indirizzato a:  
protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it r.gallo@pec.comune.ribera.ag.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20200808090314.14733.730.1.65@pec.aruba.it

*Deposito parere  
8.8.2020*



**COMUNE DI RIBERA**  
**LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO**  
**REVISORI DEI CONTI**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di luglio, il Collegio composto dal Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, Dott. Salvatore Licciardi e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, procede all'esame della seguente richiesta di parere pervenuta con prot. 1379 del giorno 17/07/2020 trasmessa con p.e.c. in pari data, sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale in merito a "APPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO".

L'Organo di Revisione,

**Premesso**

- Che l'Ente allo stato attuale è privo di bilancio di previsione 2020-2022;
- Che il rendiconto relativo all'esercizio 2019 non è stato approvato e non risulta essere ancora approntato dall'esecutivo;
- Che, quindi, si trova in esercizio provvisorio con le limitazioni che esso comporta.

**Osserva**

- Preliminarmente, che la proposta non appare ben definita quanto a chiarezza di ciò che si prefiggerebbe. Infatti non appare chiara la parte che vorrebbe intervenire sull'avanzo vincolato relativo alle economie del fondo per la contrattazione decentrata del personale dell'anno 2019, a suo tempo non utilizzato, né le vertenze, promosse con decreto ingiuntivo, alcune non ancora notificate all'Ente, altre rese legalmente efficaci il 27 u.s., cioè successivamente alla proposta in discussione, possono trovare copertura immediata attraverso la manovra finanziaria proposta. Piuttosto, su detti ricorsi legali occorre fare un serio approfondimento in ordine sia al danno emerso a carico dell'Ente per spese legali addebitate, sia per l'esistenza di debiti certi che non trovano copertura immediata e puntuale con specifico impegno nelle scritture contabili;
- Che il riferimento normativo (D.Lgs. 118/2011 All. A/2 p. 8.11, in forza del quale si vorrebbe legittimare la delibera in discussione non include le fattispecie di cui alla proposta;

**Considerato**

- Che la disposizione appena citata prevede: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente";
- Che l'art. 187 comma 3 ultimo periodo recita: "L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
- Che la rimodulazione del Piano di Zona non è soggetta a termini perentori, né la mancata attuazione immediata provoca danno all'Ente;
- Che appare impraticabile sanare le vertenze in atto con la manovra di cui alla proposta ora esaminata
- Che il rinvio di qualche mese della manovra proposta non comporterebbe danno alcuno all'Ente;
- Che il recupero, ancorché possibile tecnicamente, delle economie sul fondo del salario accessorio non giustifica l'urgenza e non rispetta la condizione prevista dalla norma per la sua applicazione.

Ciò considerato ed osservato, il Collegio dei Revisori dei Conti

**Visto**

- l'art. 239 del TUEL c.1 lett. b);

**ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE NON FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta sottoposta citata in epigrafe.

**Addì, 06 agosto 2020**

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Firme digitali**

***Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso***

***Dott. Salvatore Licciardi***

***Rag. Angelo di Bartolo***



**DIKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di document)

**Esito Verifica Firma**

**11 agosto 2020**

File : C:/Users/Paolo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ADK1MYUX/parere variazione bilancio e applicazione bilancio vincolato bis.pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/08/2020 11.43.39 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ARMANDO GIOVANNI GATTUSO  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : TINIT-GTTRND60H23A896Q  
Stato : IT  
Cod. Ident. : 19703930  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal : 14/03/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al : 13/03/2022 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 08/08/2020 06.55.06 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/08/2020 11.43.39 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ANGELO DI BARTOLO  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : TINIT-DBRNGL43S13D9600  
Stato : IT  
Cod. Ident. : 20114528  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal : 21/06/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al : 20/06/2022 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 06/08/2020 16.50.35 (UTC Time)

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)

**Segreteria Ragioneria**

---

**Da:** "Nicolò Cortese" <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Data:** lunedì 10 agosto 2020 09:05  
**A:** "servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>; "Sindaco Sindaco" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>; "ufficio tecnico" <s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** POSTA CERTIFICATA DEPOSITO parere \_\_ approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato\_\_.eml  
**Oggetto:** Fwd: POSTA CERTIFICATA: DEPOSITO parere "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato"

Ribera prot.n.12632 del 10/08/2020

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** "Per conto di: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** lunedì 10 agosto 2020 09:05  
**A:** "servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>; "Sindaco Sindaco" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>; "ufficio tecnico" <s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: DEPOSITO parere "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato"

### **Messaggio di posta certificata**

Il giorno 10/08/2020 alle ore 09:05:09 (+0200) il messaggio

"Fwd: POSTA CERTIFICATA: DEPOSITO parere "approvazione del risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - esercizio provvisorio per l'applicazione avanzo vincolato"" è stato inviato da

"[protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it)"

indirizzato a:

[s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:s.ganduscio@pec.comune.ribera.ag.it)

[servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it)

[sindaco@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:sindaco@pec.comune.ribera.ag.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [D79E3909-5BA2-448A-04BA-6AA7D4C5CB4A@telecompost.it](mailto:D79E3909-5BA2-448A-04BA-6AA7D4C5CB4A@telecompost.it)



COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
3° SETTORE Economico Finanziario - Servizio Finanziario

Prot. 13453

del 28 AGO. 2020

- Al *Presidente del Collegio dei Revisori  
dei Conti del Comune di Ribera  
Dott. Gattuso Armando Giovanni  
armandogattuso.commercialista@pec.it*
- Al *Componente del Collegio dei Revisori  
dei Conti del Comune di Ribera  
Dott. Di Bartolo Angelo  
rag.a.dibartolo@legalmail.it*
- Al *Componente del Collegio dei Revisori  
dei Conti del Comune di Ribera  
Dott. Licciardi Salvatore  
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it*
- e p.c. Al *Signor Sindaco  
Dott. Carmelo Pace  
sindaco@pec.comune.ribera.ag.it*
- Al *Segretario Generale  
Dott. Leonardo Misuraca  
segretario generale@pec.comune.ribera.ag.it*
- LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta parere proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

Si trasmette, per il rilascio del parere di competenza, copia e allegati della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto "Approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020 - Esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato." chiedendo, data l'urgenza di adozione dell'atto, di esprimere il parere entro 5 giorni per come previsto dall'art. 100 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Valentina Polizzi

Il Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario  
Dott. Raffaele Gallo

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** "PEC servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Data:** venerdì 28 agosto 2020 13:13  
**A:** "Gattuso Armando Giovanni (PEC)" <armandogattuso.commercialista@pec.it>; "Di Bartolo Angelo (PEC)" <rag.a.dibartolo@legalmail.it>; "Liccardi salvatore (PEC)" <salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it>  
**Cc:** "Sindaco (PEC)" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>; "Segretario Generale (PEC)" <segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** Richiesta parere delibera approvazione risultato presunto variazione bilancio applicazione avanzo vincolato Nota protocollo 13453 del 28.08.2020 .pdf; Proposta delibera approvazione risultato presunto variazione bilancio applicazione avanzo vincolato.pdf.p7m.p7m  
**Oggetto:** Richiesta parere proposta delibera approvazione risultato presunto variazione bilancio applicazione avanzo vincolato

Si trasmette la nota protocollo N.13453 del 28.08.2020 di pari oggetto e relativi allegati.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio Segreteria di Settore N.3

dott. Paolo Ballaera

## **Segreteria Ragioneria**

---

**Da:** <armandogattuso.commercialista@pec.it>  
**Data:** lunedì 31 agosto 2020 21:45  
**A:** <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>; <presidenzaconsiglio@comunediribera.ag.it>;  
<segreteria generale@pec.comune.ribera.ag.it>; <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Cc:** <rag.a.dibartolo@legalmail.it>; "LICCIARDI SALVATORE"  
<salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it>  
**Allega:** RICHIESTA PARERE VARIAZIONE BILANCIO - RE -PEC DEL 28.08.2020.docx  
**Oggetto:** nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere "approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020

**Al Sig. Sindaco**

**e, p.c.**

**Al Sig. Presidente del Consiglio e,  
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali per tramite del Presidente  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

**Loro proprie sedi c/ COMUNE DI RIBERA**

In allegato si trasmette specifica nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere con oggetto: "approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" ricevuta tramite P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020 ore 13,31.

**Si invita a predisporre specifico protocollo del documento per consegna agli intestatari, e trasmettere, con stesso mezzo, al mittente, Presidente del Collegio dei Revisori, copia con i dati della consegna.**

Per il Collegio dei Revisori  
il Presidente  
**Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso**

## **Segreteria Ragioneria**

---

**Da:** "Per conto di: armandogattuso.commercialista@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** lunedì 31 agosto 2020 21:45  
**A:** <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>; <presidenzaconsiglio@comunediribera.ag.it>;  
<segreteria generale@pec.comune.ribera.ag.it>; <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Cc:** <rag.a.dibartolo@legalmail.it>; "LICCIARDI SALVATORE"  
<salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it>  
**Allega:** daticert.xml; postacert.eml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere "approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020

## **Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 31/08/2020 alle ore 21:45:02 (+0200) il messaggio  
"nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere ?approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020" è stato inviato da  
"armandogattuso.commercialista@pec.it"

indirizzato a:

presidenzaconsiglio@comunediribera.ag.it rag.a.dibartolo@legalmail.it  
salvatore.licciardi@pec.commercialistipa.it protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it  
segreteria generale@pec.comune.ribera.ag.it sindaco@pec.comune.ribera.ag.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20200831214502.10818.712.1.63@pec.aruba.it



**COMUNE DI RIBERA**  
**LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO**  
**REVISORI DEI CONTI**

**Al Sindaco**

*e, p. c.*

**Al Presidente del Consiglio Comunale e,  
ai Consiglieri Comunali suo tramite**

**Al Segretario Generale**

**Al Dirigente del 3° Settore Economico  
Finanziario**

Oggetto: Rinnovata richiesta parere su proposta deliberazione di G.C. afferente "approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato."

Si riscontra la richiesta di cui all'oggetto trasmessa con pec prot. 13453 del 28 u.s. (*venerdì ore 13,13*) con la quale si chiede di esprimere il parere entro 5 giorni come previsto dal vigente regolamento di contabilità.

Sulla predetta singolare richiesta appare utile precisare:

- 1) Che ancora prima di indicare i termini previsti dal regolamento di contabilità, si fa presente per tenerne in debito conto, che il richiamato Regolamento obsoleto e in gran parte superato dalla copiosa, tumultuosa e sconvolgente produzione di legislazione in materia e dall'uso sporadico che l'amministrazione ne fa, risente di evidente grave carenza di aggiornamento, considerato che è stato approvato nel lontano 1993, la cui sua ultima revisione risale al 1998, che langue da circa sedici mesi, munito di parere con prescrizioni di questo Organo di Revisione, presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per un ulteriore indispensabile aggiornamento al fine di renderlo coerente alle nuove disposizioni, intervenute nel frattempo. Peraltro neanche gli uffici ne tengono conto nella normale gestione amministrativa, vedi ad esempio il rispetto dell'art. 102 in ordine alla cura della trasmissione dei parere a questo Organo.
- 2) Appare strana e ingiustificata, se non tendenziosa, tale richiesta per altri motivi ben più seri. Così come si dà atto nella rinnovata proposta, la medesima è stata sottoposta a questo Collegio, esaminata e discussa nella seduta collegiale del 30 luglio c.a., successivamente approfondita ed esitata con parere non favorevole Sabato 08 Agosto 2020 con P.E.C.. Non risulta che detta proposta sia stata posta in discussione dalla Giunta Comunale pur essendo, tale Organo, il destinatario del predetto parere legittimamente autorizzato a deliberare favorevolmente con motivate ragioni.

La riproposizione dell'atto pressoché identico a quello già esitato potrebbe, pertanto, rappresentare un tentativo di sottrarre le legittime prerogative previste in capo alla Giunta Comunale. Né la giustificazione che pone il proponente, secondo la quale l'atto viene riproposto, può trovare credito dato che il parere a suo tempo rilasciato si esprime in assoluta chiarezza quanto ai motivi del giudizio non favorevole alla deliberazione della proposta.

- 3) Per ultimo, in questa sede, si aggiunge altro motivo cui bisogna porre particolare attenzione cioè la limitazione che prevede l'art. 38 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, secondo la quale gli amministratori, dopo l'indizione dei comizi elettorali, devono limitarsi ad adottare atti urgenti ed improrogabili. In merito il Ministero dell'Interno con circolare del 7/12/2006 ha precisato i casi di urgenza e improrogabilità. Anche il TAR Sicilia – Catania con la sentenza del 22/12/2009 ha deciso che “l'improrogabilità ed urgenza non c'è se per l'adozione di un atto non è previsto un termine perentorio cui è riconnessa una decadenza o una sanzione”
- 4) Infine, ma non per importanza, si ritiene, in questa sede di rappresentare un altro basilare motivo che, anche da solo, comporta l'impossibilità a giudicare regolare la richiesta di che trattasi. Infatti la proposta di deliberazione di variazioni di bilancio in capo alla Giunta Comunale è da considerarsi illegittima. In effetti nella Regione Sicilia, in forza dello Statuto Speciale garantito dalla Costituzione, in materia di competenze degli Organi Istituzionali degli Enti Locali, in virtù della competenza legislativa esclusiva si è legiferato in maniera diversa dalla legislazione nazionale e, in materia di variazioni di bilancio, è stato escluso che ogni altro organo che non sia il Consiglio Comunale possa modificare il bilancio di previsione, anche in via d'urgenza. Non trovano, quindi, applicazione nella legislazione regionale le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 in materia di competenze degli Organi, dato che il Legislatore siciliano, avendone la facoltà come prima detto, ha inteso legiferare in detta materia in contrasto con le norme statali ed ha attribuito al Consiglio Comunale un elenco tassativo di competenze fra le quali rientrano certamente i bilanci e le variazioni di bilancio (art. 32 co. 2 lett. b della L.R. 142/1990 tutt'ora vigente), rafforzando tale prerogativa con il comma 3 dello stesso articolo, laddove prevede “le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune”

Ciò detto, questo Collegio invita l'Esecutivo a tenere conto delle osservazioni rappresentate sia nel parere già rilasciato sia nella presente nota.

Per la richiesta di cui all'oggetto, manifestando disapprovazione per l'inusuale e irragionevole insistenza adottata, ritiene di doversi limitare a confermare il parere sulla proposta in questione già trasmesso e a fare rimando allo stesso per le motivazioni e le conclusioni.

Cordiali saluti.

Addì, lunedì 08 Agosto 2020

Il Presidente del Collegio dei Revisori  
*Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso*

## **PEC servizi finanziari**

---

**Da:** "Per conto di: protocollo generale@pec.comune.ribera.ag.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** martedì 1 settembre 2020 09:05  
**A:** "Segretario Generale" <segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>; "servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>; "Sindaco Sindaco" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere ?approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020

### **Messaggio di posta certificata**

**Il giorno 01/09/2020 alle ore 09:05:11 (+0200) il messaggio**

**"Fwd: POSTA CERTIFICATA: nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere ? approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020" è stato inviato da "[protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it)"**

**indirizzato a:**

[segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it)

[servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it)

[sindaco@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:sindaco@pec.comune.ribera.ag.it)

**Il messaggio originale è incluso in allegato.**

**Identificativo messaggio: [9CDBD449-6474-4A4B-7C50-4B128E190105@telecompost.it](mailto:9CDBD449-6474-4A4B-7C50-4B128E190105@telecompost.it)**

**Segreteria Ragioneria**

---

**Da:** "Nicolò Cortese" <protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Data:** martedì 1 settembre 2020 09:05  
**A:** "Segretario Generale" <segretariogenerale@pec.comune.ribera.ag.it>; "servizi finanziari" <servizifinanziari@pec.comune.ribera.ag.it>; "Sindaco Sindaco" <sindaco@pec.comune.ribera.ag.it>  
**Allega:** POSTA CERTIFICATA\_ nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere \_approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020.eml  
**Oggetto:** Fwd: POSTA CERTIFICATA: nota di riferimento e risposta alla richiesta di parere ?approvazione risultato di amministrazione presunto e variazione di bilancio 2020- esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato" - P.E.C. di Venerdì 28 Agosto 2020

Ribera prot.n.13577 del 01/09/2020



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Proposta di Deliberazione ad oggetto : **APPROVAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020 - ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

*IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE*

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , \_\_\_\_\_

*IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE*  
*(dott. Raffaele Gallo)*



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO*

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera , \_\_\_\_\_

*IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE*  
*(dott. Raffaele Gallo)*



Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 18.09.2020 ore 15.30  
Votazione . *univoca*

Immediata esecutività  sì  no

Il Sindaco  
(Carmelo Pace)

I Componenti

Il Segretario Generale  
(Dott. Leonardo Misuraca)

Firma

AQUE' DOMENICO

INGLESE NICOLA

TAGLIALAVORE MARIA

ASSENTE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-09-2020

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiara Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li 18-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*  
( Dott. Leonardo Misuraca )

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.